



Genova Parcheggi

**Modello di organizzazione e
gestione adottato ai sensi del
D.Lgs. 231/01**

Revisione del 7 maggio 2019

INTRODUZIONE:

Il presente documento, è articolato nella Parte Generale, nella Parte Speciale e nell'appendice normativa.

- **La parte generale:**

- comprende una disamina della disciplina contenuta nel D. Lgs. 231/2001;
- descrive l'approccio adottato e la struttura del Modello adottato;
- reca il Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;
- disciplina gli strumenti operativi di diffusione del Modello nel contesto aziendale ed esterno.

- **La parte speciale:**

- Individua, tra i reati previsti in via generale dal D.lgs 231/01, quelli specificamente e potenzialmente riconducibili alle attività gestite dalla Società;
- Individua, per ciascuna categoria di reato individuata ai sensi del punto precedente, le specifiche aree di attività di Genova Parcheggi soggette al rischio della commissione delle singole fattispecie appartenenti alla categoria stessa;
- per ciascun area di rischio, istituisce un modello obbligatorio di comportamento atto a prevenire la commissione dei reati di cui al Dlgs 231/01, designandone altresì i possibili destinatari;
- istituisce il Codice Etico che, nell'integrare i suddetti modelli obbligatori di comportamento, raccoglie l'insieme dei principi di buona condotta che Genova Parcheggi S.p.A. riconosce come propri al fine di:
 - a) richiamarne l'osservanza da parte di tutti i propri dipendenti e di coloro che cooperano al perseguimento dei fini aziendali;
 - b) individuare tutti i comportamenti che, pur non integrando condotte penalmente rilevanti, Genova Parcheggi S.p.A. intende comunque scongiurare al fine di arretrare la soglia di prevenzione dai reati di cui al Dlgs 231/01.
- istituisce il Sistema disciplinare, inteso come il complesso delle sanzioni, in vigore all'interno e all'esterno del contesto aziendale, che conseguono alla

violazione delle regole prescritte dai modelli organizzativi di comportamento e del Codice Etico.

- **L'appendice normativa**

Nell'appendice normativa, ai fini di una maggiore e più efficace informazione presso il personale della Società, si è ritenuto opportuno riportare, per ogni articolo del Decreto, i richiamati articoli del codice penale, con la descrizione delle singole fattispecie di reato.

PARTE GENERALE

1) IL DECRETO LEGISLATIVO N° 231/2001

1.1 PREMESSA

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 (di seguito anche Decreto), emanato in data 08/06/2001 in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della L. 300/2000 ed entrato in vigore il 04/07/2001, ha introdotto nel nostro ordinamento un regime di responsabilità amministrativa degli enti (pubblici e privati), accertata dall'autorità giudiziaria penale, per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi da parte di:

- Persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di un'unità organizzativa dotata di autonomia funzionale e finanziaria, nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente, cosiddetti soggetti *apicali*.
- Persone fisiche dipendenti dell'ente, quali soggetti interni sottoposti ad altrui direzione.

In forza di specifica accettazione, o in forza di apposite clausole contrattuali, possono essere destinatari di specifici obblighi contenuti nel presente Modello anche i seguenti *soggetti esterni*:

- i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
 - i fornitori e i partner (anche sotto-forma di associazione temporanea di imprese, comprese le società di somministrazione di lavoro nonché di joint-venture);
- nella misura in cui essi operino per conto o nell'interesse della Società nell'ambito delle aree di attività individuate come sensibili all'interno del Modello stesso.

La responsabilità dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione di un determinato reato, si sommerà a quella della persona fisica che ha materialmente realizzato il fatto.

L'articolo 6 del Decreto prevede una forma specifica di esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente: l'aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

*** *** ***

1.2 SANZIONI A CARICO DELL'ENTE

Ai sensi dell'art. 9 del Decreto, *“Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:*

- a) sanzioni pecuniarie;*
- b) sanzioni interdittive;*
- c) confisca del prezzo o del profitto del reato;*
- d) pubblicazione della sentenza.*

Le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrarre con la P.A. salvo che per ottenere prestazioni di pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Ai sensi dell'art. 10 del Decreto *“la sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille. L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta”.*

Gli artt. 11 e 12 del Decreto, a cui si rinvia, specificano, rispettivamente, i criteri di commisurazione e i casi di riduzione della sanzione pecuniaria, mentre gli artt. 13 e 14 del Decreto medesimo precisano le condizioni di applicazione ed i criteri di scelta delle sanzioni interdittive.

*** *** ***

1.3 AMBITO SOGGETTIVO: GLI ENTI DESTINATARI DEL DECRETO

Il D. Lgs. 231/2001 individua l'ambito soggettivo di applicazione della normativa con riferimento *agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica*, ovvero con l'esclusione dello Stato, degli enti

pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici, nonché degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

In sostanza, possono considerarsi destinatari del Decreto: le società di capitali e cooperative, le fondazioni, le associazioni, gli enti privati e pubblici economici, gli enti privati che esercitano un servizio pubblico, gli enti privi di personalità giuridica, le società di persone, i consorzi e i comitati. Quindi sono ricomprese nel novero del Decreto anche le società con partecipazione o controllo pubblico.

Per la completa osservanza ed interpretazione del Modello Organizzativo della Società viene istituito, con delibera del Consiglio d'Amministrazione del 6/11/2009, un Organismo di Vigilanza.

*** *** ***

1.4 I REATI PRESUPPOSTO

La responsabilità amministrativa dell'ente non consegue alla realizzazione di un qualsivoglia illecito penale.

Difatti, la normativa collega l'insorgere della responsabilità dell'ente alla commissione di uno degli illeciti ricompresi nel “*catalogo*” previsto dalla stessa: solo la commissione di uno di tali reati può determinare l'insorgenza della responsabilità.

Il Decreto (e s.m.i.) si riferisce ad una serie di reati commessi, anche nella forma tentata, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ovvero in connessione con lo svolgimento dell'attività dell'ente; in particolare:

- (a) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- (b) delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis*);
- (c) delitti di criminalità organizzata (articolo 24-*ter*);
- (d) delitti di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*);
- (e) delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis* 1.);
- (f) reati societari (art. 25-*ter*);
- (g) reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*);
- (h) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater* 1.);

- (i) delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*);
 - (j) reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (art. 25-*sexies*);
 - (k) reati in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art.25-*septies*);
 - (l) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art.25-*octies*);
 - (m)delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*);
 - (n) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.25-*decies*);
 - (n) reati ambientali (art. 25-*undecies*);
 - (o) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*)
 - (p) reati cosiddetti transnazionali di cui alla Convenzione e i Protocolli aggiuntivi delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato (art. 10 L. 16 marzo 2006, n.14614).
- L'elenco dei c.d. reati presupposto ha subito modifiche nel corso del tempo a seguito di vari adeguamenti normativi. Da ultimo è necessario evidenziare come l'entrata in vigore della L. 190/2012 in tema di Anticorruzione abbia inciso e modificato alcune disposizioni del Decreto. L'evoluzione della normativa, nonché delle diverse prassi applicative, potranno portare il Legislatore ad ampliare il novero dei reati presupposto così come già accaduto dall'entrata in vigore del Decreto fino ad oggi. Ciò vincola l'Ente a procedere ad un costante aggiornamento ed adeguamento del presente Modello alle nuove fattispecie di reato che potranno comportare l'insorgere della responsabilità dell'Ente stesso.

1.5 I CRITERI DI ASCRIZIONE DELLA RESPONSABILITÀ ALL'ENTE

La realizzazione di uno dei reati presupposto sopra indicati non è di per sé sufficiente per far sorgere la responsabilità dell'ente.

Il Decreto richiede, altresì, la sussistenza di un requisito di natura oggettiva, ossia la realizzazione del reato nell'interesse e/o a vantaggio dell'ente.

Ne consegue che la responsabilità dell'ente rimane esclusa qualora l'interesse o il

vantaggio perseguito faccia direttamente ed esclusivamente capo all'autore del fatto o ad un terzo.

*** *** ***

1.6 L'ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ: IL MODELLO ORGANIZZATIVO

Nell'ottica del legislatore, il presupposto della responsabilità dell'ente è la c.d. colpa di *organizzazione*, ovvero la sua attitudine a favorire la realizzazione del reato.

La colpa di organizzazione risulta esclusa se l'ente dimostra l'idonea adozione e attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo.

Al riguardo, l'art. 6, comma 2, del Decreto, nell'indicare alcuni contenuti essenziali in base ai quali i modelli devono essere strutturati, prescrive di:

- (a) individuare l'ambito delle attività che possono dar luogo alla commissione dei reati contemplati dalla normativa;
- (b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- (c) individuare modalità di gestione e di spesa delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- (d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli;
- (e) prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Nel caso in cui il reato venga commesso da un soggetto apicale, la responsabilità dell'ente si integra automaticamente, considerato che il soggetto apicale determina la politica di impresa e manifesta la volontà propria dell'ente; quindi, in tal caso, sarà proprio l'ente a dover provare:

- di aver efficacemente adottato ed attuato il modello di gestione e controllo dolosamente eluso dall'autore del reato;
- di aver vigilato sull'operatività del modello e sull'osservanza dello stesso avvalendosi a tal fine di apposita struttura costituita al proprio interno.

Nel caso in cui il reato sia commesso da soggetti in posizione

subordinata, la responsabilità dell'ente non è presunta ed il relativo onere probatorio grava, secondo i criteri ordinari, sull'organo dell'accusa (il Pubblico Ministero), il quale, secondo l'art. 7 Dlgs n. 231/01, dovrà per l'appunto dimostrare in giudizio che la commissione dell'illecito penale è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

Peraltro, sempre in virtù del predetto art. 7 c. 2, occorre precisare che:

- a)** l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza è presuntivamente esclusa in caso di adozione ed efficace attuazione, prima della commissione del reato, di un modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatasi;
- b)** il modello deve considerarsi efficacemente attuato se è stato periodicamente verificato ed eventualmente modificato allorchè siano state scoperte significative violazioni delle prescrizioni o siano intervenuti significativi cambiamenti nell'organizzazione nell'attività dell'ente nonché qualora risulti adottato un sistema disciplinare idoneo a sanzionare l'inosservanza delle misure indicate nel modello.

2. L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

2.1 SCELTA E FINALITÀ

Il presente Modello di Organizzazione e Gestione il quale costituisce revisione del precedente modello consente alla Società di raggiungere un sempre più elevato livello di correttezza anche nei rapporti con i terzi, a qualunque titolo e sotto qualsivoglia forma coinvolti nell'attività di impresa e, unitamente al PTPC, costituisce il sistema principale di prevenzione di ogni ipotesi di malamministrazione nell'ambito della Società.

In particolare, il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti i soggetti che operano per la Società, la consapevolezza di poter incorrere in un illecito passibile di sanzioni in tutti i casi di violazione delle previsioni contenute nel Modello;

- ribadire che tali forme di comportamento sono fortemente condannate dalla Società, in quanto contrarie alle disposizioni di legge e ai principi etico-sociali cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria attività;
- sottolineare come la predetta inosservanza comporti l'applicazione di sanzioni penali sia in capo al soggetto persona fisica sia nei confronti della Società;
- consentire alla Società, attraverso una costante attività di verifica, la tempestiva individuazione dei possibili rischi di reato, in modo da attivarsi immediatamente per provvedere alla relativa eliminazione ed eventualmente applicare le misure disciplinari previste dallo stesso Modello.

*** *** ***

2.2 L'APPROCCIO ADOTTATO E LA STRUTTURA DEL MODELLO

Il principio adottato nella costruzione del sistema di controllo è quello in forza del quale l'efficacia del sistema di prevenzione della responsabilità ex Dlgs 231 va misurata in correlazione alla previsione di specifici obblighi comportamentali che non possono essere aggirati se non mediante azioni od omissioni dal carattere intrinsecamente fraudolento.

I protocolli sono ispirati alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, affinché sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato la decisione.

Inoltre, per garantire il corretto funzionamento del Modello ed in conformità alle indicazioni del legislatore, è operativo apposito Organismo di Vigilanza al quale, come precisato nel prosieguo, è stato affidato il compito di verificarne la corretta attuazione e di proporre eventualmente l'adeguamento.

Sono stati infine previsti specifici **meccanismi formativi ed informativi** sul Modello rivolti a tutti coloro che sono coinvolti a qualunque titolo nell'attività aziendale e finalizzati ad informare la condotta dei medesimi a criteri di correttezza e responsabilità.

*** *** ***

2.3 IL RAPPORTO TRAIL MODELLO E IL CODICE ETICO

I principi e le regole contenute nel Modello si integrano con quelle espresse nel

Codice Etico di cui alla Sezione III Parte Speciale del presente Modello.

Il Codice Etico rappresenta uno strumento destinato a un'applicazione sul piano generale da parte delle Società, avente lo scopo di esprimere una serie di principi di etica che Genova Parcheggio S.p.a. riconosce come proprio e che intende far rigorosamente osservare a tutti i dipendenti e a tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini aziendali.

All'interno del Modello sono contenuti alcuni principi di comportamento che rispondono invece alle specifiche prescrizioni del D.lgs 231/2001 e sono finalizzati a prevenire, in particolare, la commissione dei reati presupposto previsti dallo stesso, costituendo una porzione del più ampio insieme di principi, doveri e responsabilità contemplati nel Codice Etico.

*** *** ***

2.4 I REATI PRESUPPOSTO INDIVIDUATI NELLA SOCIETA' GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

A seguito dell'analisi effettuata in ordine al contesto organizzativo e funzionale che contraddistingue Genova Parcheggio S.p.a. è emerso che la responsabilità amministrativa della società potrebbe di fatto sorgere conseguentemente alla commissione delle seguenti fattispecie di reato contemplate dal Dlgs. n. 231/2001:

- A. Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25 Dlgs. 231/01);
- B. Reati societari (art. 25 *ter* Dlgs. 231/01);
- C. Reati commessi in violazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 25 *septies* Dlgs. 231/01);
- D. Reati commessi in violazione della normativa sul diritto d'autore (art. 25 *nonies* Dlgs. 231/01);
- E. Reati ambientali (art. 25 *undecies* Dlgs. 231/01);
- F. Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodeces*);
- G. Reati in materia di frode nelle erogazioni pubbliche e truffe ai danni dello Stato o di un ente pubblico nonché frode informatica ai danni dello Stato o di un ente pubblico (art. 24 Dlgs. 231/01);
- H. Reati informatici e di trattamento illecito dei dati (art. 24 Dlgs. 231/01);

I. Reato di associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 24 *ter* Dlgs. 231/01);

L. Reati contro il patrimonio (art. 25 *octies* Dlgs. 231/01);

M. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alle autorità (art. 25 *decies*);

N. Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25 *bis* 1 Dlgs. 231/01).

Si premette sin d'ora che, nella parte speciale del presente documento, si è proceduto, per ognuna delle categorie di reati potenzialmente ricompresi nel perimetro di interesse della Società, ad effettuare la mappatura delle attività sensibili, ovvero quelle nel cui ambito è possibile la commissione dei reati previsti dal Decreto.

Per ognuna di tali categorie di reato sono state definiti principi generali di comportamento e protocolli di controllo finalizzati alla loro prevenzione.

Per quanto riguarda le restanti categorie di reati presupposto contemplate nel Dlgs. 231/2001 ma non espressamente ricomprese nell'elenco poco sopra stilato, si è ritenuto che, alla luce dell'attività principale svolta dalla Genova Parcheggio S.p.a., non siano presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della Società.

La Società si impegna comunque a valutare nel tempo la rilevanza di tutti i reati attualmente previsti dal Decreto e gli eventuali ulteriori reati introdotti da successive integrazioni allo stesso, anche in ragione di possibili future modifiche dell'organizzazione e delle attività svolte dalla Società.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA, COMPETENZE E FUNZIONAMENTO

Per la completa osservanza ed interpretazione del Modello Organizzativo della Società è stato istituito, con delibera del Consiglio d'Amministrazione del 27/1/2016, un nuovo Organismo di Vigilanza.

1. Competenze

L'Organismo di Vigilanza è chiamato a svolgere le funzioni dell'organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo di cui al D.Lgs. 231/2001.

Nello svolgimento dei suoi compiti ex D.Lgs. 231/2001 l'Organismo è chiamato a svolgere le seguenti attività:

- identificare e monitorare adeguatamente i rischi di cui al D.Lgs 231/2001 assunti o assumibili rispetto ai reali processi aziendali, procedendo ad un costante aggiornamento dell'attività di rilevazione e mappatura delle aree di rischio e dei "processi sensibili";
- mantenere aggiornato il Modello Organizzativo conformemente all'evoluzione della Legge, nonché in conseguenza delle modifiche dell'organizzazione interna e dell'attività aziendale;
- verificare l'adeguatezza del Modello, ossia la sua efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti;
- collaborare alla predisposizione ed integrazione dei codici comportamentali interni;
- avvalersi di tutte le funzioni aziendali interne per l'acquisizione di informazioni rilevanti ai sensi della norma;
- promuovere iniziative atte a diffondere la conoscenza tra gli organi ed i dipendenti della società del Modello fornendo le istruzioni ed i chiarimenti necessari ed istituendo specifici corsi di formazione;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su specifiche operazioni poste in essere nell'ambito dei "processi sensibili";
- disporre verifiche straordinarie e/o indagini mirate laddove si evidenzino disfunzioni del Modello o si sia verificata la commissione di reati oggetto delle attività di prevenzione;
- vigilare sul rispetto e l'applicazione del Modello Organizzativo e attivare attraverso le funzioni aziendali preposte gli eventuali provvedimenti sanzionatori ai sensi di legge e di contratto sul rapporto di lavoro;
- vigilare sull'osservanza delle norme concernenti la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo.

L'Organismo ha accesso a tutte le attività svolte dalla Società ed alla relativa documentazione; ove attività rilevanti o potenzialmente rilevanti siano affidate a terzi, l'Organismo deve poter accedere anche alle attività svolte da detti soggetti.

L'Organismo, in relazione ai compiti che è chiamato a svolgere di cui al D.Lgs n. 231/01:

- riferisce periodicamente con cadenza almeno semestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- si relaziona in via continuativa con il Presidente, il Consiglio d'Amministrazione, l'Amministratore Delegato ed il Collegio Sindacale.

L'Organismo, fatte salve le competenze delle singole strutture della Direzione Generale, ha altresì una funzione consultiva e propositiva affinché la Società si sviluppi nell'ambito dei criteri di eticità. In particolare ha il compito di:

- definire le iniziative ritenute opportune a diffondere la conoscenza del Codice Etico e del Sistema Disciplinare a chiarirne il significato e l'applicazione;
- coordinare l'elaborazione delle norme e delle procedure che attuano le indicazioni del Codice Etico;
- promuovere la revisione periodica del Codice Etico, del Sistema Disciplinare dei meccanismi di attuazione;
- vigilare sul rispetto e l'applicazione del Codice Etico e attivare attraverso le funzioni aziendali preposte gli eventuali provvedimenti sanzionatori ai sensi di legge e di contratto sul rapporto di lavoro;
- riportare periodicamente al Consiglio d'Amministrazione sull'attività svolta e sulle problematiche connesse all'attuazione del Codice Etico.

2. Convocazione

L'Organismo di Vigilanza si riunisce, almeno semestralmente, su iniziativa del Presidente. Per ogni argomento da trattare deve essere messa a disposizione dei membri la relativa documentazione.

L'Organismo si riunisce altresì per iniziativa della maggioranza dei suoi componenti ogni qual volta si ritenga opportuno intervenire su processi sensibili o situazioni anomale.

3. Modalità di funzionamento

L'Organismo di Vigilanza è validamente riunito quando sono presenti almeno due membri.

In caso di assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal membro più anziano.

Ogni membro dell'Organismo di Vigilanza esprime un voto.

Le decisioni dell'Organismo di Vigilanza sono adottate a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

L'Organismo può convocare, per consulenza, addetti della Società o consulenti, anche esterni, con esperienza in specifiche aree.

4. Verbalizzazione delle sedute

Delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza viene redatto un sintetico verbale da parte del segretario nominato dall'Organismo stesso, anche al di fuori dei suoi componenti. Il segretario su mandato del Presidente cura la stesura dell'ordine del giorno, l'invio delle convocazioni, la redazione dei verbali delle riunioni e la predisposizione delle informative periodiche al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società.

I verbali sono firmati dai componenti intervenuti alle riunioni e dal segretario verbalizzante e sono conservati dallo stesso Presidente.

5. Funzioni del Presidente

Il Presidente, oltre a convocare e presiedere le riunioni dell'Organismo di Vigilanza, coordina i lavori dello stesso e dà esecuzione alle sue determinazioni.

6. Durata in carica

L'Organismo di Vigilanza dura in carica 3 anni.

L'Organismo decaduto conserva le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Organismo di Vigilanza.

Qualora un componente risulti assente ingiustificato per più di due volte consecutive alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza, egli può decadere dall'incarico. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora un membro dell'Organismo di Vigilanza intenda rinunciare all'incarico deve darne pronta e motivata comunicazione all'Organismo e al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sostituzione.

7. Scioglimento dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo è automaticamente sciolto qualora venga meno la maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio di Amministrazione provvede al rinnovo dell'Organismo.

8. Cause di ineleggibilità / decadenza

Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza coloro che abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato per reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 o che comportino l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici

uffici, che amministrano imprese o organizzazioni che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano o contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona, e che si trovano comunque nelle condizioni ostative previste dal Codice Etico della Società.

3BIS. FLUSSI INFORMATIVI INTERNI

1. Obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Oltre alla documentazione espressamente indicata da ogni singola Parte Speciale del Modello secondo le procedure in esse contemplate, dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni altra informazione attinente all'attuazione del Modello nelle aree di rischio.

La Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha l'obbligo di informare l'Organismo di Vigilanza delle segnalazioni pervenute per violazione del Modello 231. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a dare piena informazione all'Organismo di Vigilanza sulle questioni che rientrano nella competenza dell'Organismo di Vigilanza medesimo.

Vengono individuati con apposito provvedimento i Responsabili delle singole funzioni aziendali, i quali, per quanto di rispettiva competenza, dovranno sempre comunicare all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni riguardanti:

- ✓ le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici superiori a 50.000 Euro;
- ✓ le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti (ivi inclusi i dirigenti) nei confronti dei quali la Magistratura proceda per taluno dei Reati Presupposto;
- ✓ i provvedimenti e/o le notizie provenienti dalla Magistratura e dagli organi di Polizia Giudiziaria, dai quali risulti lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per fatti in cui siano potenzialmente interessate le attività aziendali di Genova Parcheggio Spa;
- ✓ le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello anche tramite le schede di evidenza (vedi paragrafo 3 TER);
- ✓ i procedimenti disciplinari svolti, eventuali sanzioni irrogate ovvero

provvedimenti di archiviazione con relative motivazioni riguardanti le violazioni ai sensi del D.lgs. 231/01;

- ✓ i prospetti riepilogativi dei contratti di appalto di maggior rilevanza.

In applicazione dell'art. 6 Dlgs 231/2001, come modificato dalla l. 30/11/2012 n. 179, al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza l'efficace adempimento dei compiti che gli sono demandati, Genova Parcheggi SpA garantisce a tutti i destinatari del Modello, nonché ad eventuali terzi, la facoltà di segnalare a tale organo qualsiasi illecito, anomalia o attività sospetta, in relazione alla commissione o al rischio di commissione di uno dei Reati Presupposto, di cui siano venuti a conoscenza per qualsivoglia ragione. A tal fine è attivo l'indirizzo di posta elettronica odv@gepark.com

L'Organismo di Vigilanza gestirà le informazioni, le segnalazioni e le attività di accertamento con assoluta riservatezza in modo che non possano derivarne per le parti ritorsioni, discriminazioni o ingiuste penalizzazioni.

Alle segnalazioni all'Organismo di Vigilanza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della "Procedura per la segnalazione di condotte illecite" adottata dalla Società il 25/7/2017 e ssmm.

Tutti i dipendenti di Genova Parcheggi hanno quindi la facoltà, oltre che il dovere, di comunicare, in forma scritta, ogni informazione relativa a possibili anomalie interne od attività illecite.

Le segnalazioni effettuate al solo scopo di danneggiare la Società, i suoi amministratori o dipendenti costituiranno illecito disciplinare, ferme restando le responsabilità penali o civili.

Le segnalazioni in forma anonima non saranno prese in considerazione.

L'Organismo di Vigilanza potrà anche ricevere e valutare segnalazioni e comunicazioni, allo stesso modo scritte, provenienti da estranei alla Società.

L'Organismo di Vigilanza potrà richiedere ogni genere di informazione e/o documentazione, utili agli accertamenti e ai controlli ad esso demandati, al Consiglio di Amministrazione ed ai dipendenti, facendo obbligo ai soggetti indicati di ottemperare con la massima cura, completezza e sollecitudine ad ogni richiesta dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza deve ricevere dal Consiglio di Amministrazione

informazioni circa il sistema di poteri adottato e le deleghe attribuite in materia, rilevanti per l'osservanza del D.Lgs. 231/01.

L'Organismo di Vigilanza verifica ed analizza le informazioni e le comunicazioni ricevute e i provvedimenti da attuare. Una volta attuati, i provvedimenti dovranno essere in linea e conformi alle previsioni dettate dal sistema disciplinare del presente Modello.

2. Le operazioni a rischio: individuazione dei responsabili interni e schede di evidenza.

In relazione alle attività a rischio i Responsabili delle funzioni che gestiscono operazioni a rischio di commissione di Reati Presupposto, sono responsabili interni di ogni singola operazione da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo.

Gli stessi inoltre divengono referenti dell'operazione e in tale qualità dovranno portare a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza le suddette attività tramite la compilazione semestrale di una scheda di evidenza secondo il modello riportato al paragrafo 3 TER.

3. Obblighi informativi dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari.

L'Organismo di Vigilanza elabora con cadenza semestrale un rendiconto della propria attività e fornisce al Consiglio di Amministrazione un quadro completo delle attività svolte e, se del caso, in corso di svolgimento o programmate.

L'Organismo di Vigilanza avrà inoltre l'obbligo specifico di fornire tempestive informazioni su ogni modifica, integrazione o aggiornamento che possa interessare il Decreto.

L'Organismo di Vigilanza ha altresì il dovere di comunicare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ogni violazione accertata nell'ambito dello svolgimento della propria attività nonché ogni segnalazione pervenuta per violazione del Modello 231.

L'Organismo di Vigilanza di Genova Parcheggio potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione o potrà a sua volta richiedere di essere da questo sentito, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

3 TER – MODELLO DI SCHEDA DI EVIDENZA SEMESTRALE

I Responsabili delle singole funzioni aziendali sono tenuti a inviare semestralmente all’Organismo di Vigilanza una scheda di evidenza secondo il seguente modello:

SCHEDA DI EVIDENZA

(1 semestre anno)

All’Organismo di Vigilanza di Genova Parcheggi S.p.A.

Il sottoscritto Responsabile della
Funzione di Genova Parcheggi S.p.A.

dichiara

in adempimento degli obblighi di informazione previsti all’art. 3 BIS della parte generale del Modello di Gestione e Organizzazione, che nel 1° semestre anno, corrispondente al periodo dal 01/01/.... al 30/06/, non si sono verificati, per quanto a sua conoscenza, fatti che debbano essere portati all’attenzione dell’Organismo, né fatti che costituiscano o possano costituire violazione di quanto prescritto dal Modello o altre anomalie che possano far ritenere un rischio di violazioni.

OPPURE

che si sono verificati i seguenti fatti che costituiscono violazione del Modello di Gestione e Organizzazione o che, pur non costituendo violazione del Modello, devono comunque essere portati all’attenzione dell’Ordine di Vigilanza:

Data

FIRMA

4. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE ED ALL'ESTERNO

4.1 COMUNICAZIONE INIZIALE

L'adozione del Modello sarà tempestivamente comunicata a tutti i dipendenti, i fornitori, i collaboratori e gli organi sociali.

Ai soggetti che verranno assunti sarà consegnato, oltre ai documenti di regola consegnati al momento dell'assunzione, il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 comprensivo del Codice Etico e di sistema disciplinare, in modo da assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza per la Società.

4.2 FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello, la formazione e l'informativa verso il personale, secondo le modalità ed i tempi definiti d'intesa con l'Organismo di Vigilanza, dovranno essere gestite dalla competente funzione aziendale, in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza stesso.

L'attività di formazione e di informazione dovrà riguardare tutto il personale, compreso il personale direttivo e prevedere, oltre ad una specifica informativa all'atto dell'assunzione, lo svolgimento di ulteriori attività ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto.

La diffusione del Modello si attua mediante:

- (a) pubblicazione sul sito internet della Società di una informativa dedicata al Modello adottato dalla Società;
- (b) organizzazione di periodiche sessioni formative rivolte ai dipendenti della Società e differenziate per categoria di Destinatari;

4.3 INFORMATIVA A COLLABORATORI E FORNITORI

I responsabili delle funzioni aventi contatti istituzionali con collaboratori e fornitori, sotto il coordinamento dell'Organismo di Vigilanza, dovranno fornire a questi apposite informative sulle politiche e le procedure adottate da Genova Parcheggio S.p.a., sulla base del Modello di organizzazione, gestione e controllo, sul Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari ai documenti citati o alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali.

PARTE SPECIALE

INTRODUZIONE

Dopo una prima analisi, effettuata nella parte generale del presente Modello, introduttiva dei contenuti del Decreto Legislativo n. 231/2001 e delle sue finalità, nonché descrittiva del Modello adottato dalla Genova Parcheggi S.p.A., dell'Organismo di vigilanza istituito, la parte speciale sarà dedicata all'approfondimento dei concreti ed operativi strumenti di prevenzione della responsabilità amministrativa dipendente da reato.

In tale ottica il presente documento è stato strutturato in quattro sezioni:

SEZ. I)

- a) individuazione tra le fattispecie criminose di cui al Dlgs n. 231/2001 dei reati che risultano a maggior rischio di verifica all'interno della struttura di Genova Parcheggi S.p.A. e determinazione delle aree di attività all'interno delle quali risulta concretamente sussistente il rischio di Commissione delle predette fattispecie di reato;
- b) previsione dei modelli di comportamento obbligatori, cui dovranno attenersi tutti i soggetti che agiscono all'interno della società, per prevenire la commissione delle fattispecie di reato rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001

SEZ. II) istituzione del codice etico inteso come il complesso dei principi generali di buona condotta che Genova Parcheggi SpA riconosce come propri al fine di integrare i modelli comportamentali resi obbligatori per tutti i soggetti che, all'interno e all'esterno del contesto aziendale, cooperano al perseguimento dei fini statutari dell'Ente.

SEZ. III) istituzione del sistema disciplinare ricognitivo delle sanzioni conseguenti alla violazione dei modelli obbligatori di comportamento così come integrati dalle previsioni del codice etico.

SEZIONE I:

I REATI POTENZIALMENTE REALIZZABILI NEL CONTESTO SOCIETARIO DI GENOVA PARCHEGGI S.P.A.: LE AREE DI RISCHIO E I MODELLI OBBLIGATORI DI COMPORTAMENTO ATTI A PREVENIRE LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

Genova Parcheggi S.p.a., società in house con capitale sociale interamente posseduto dal Comune di Genova, è dotata di un proprio Statuto (consultabile nella Sezione “Amministrazione Trasparente del sito www.genovaparcheggi.com) fortemente incentrato sui valori del rispetto della legalità, della correttezza delle decisioni e delle scelte aziendali nonché della trasparenza e dell’equilibrio della gestione amministrativa.

Nell’ottica di tali disposizioni di principio è opportuno premettere che, se nella Parte Speciale, Sez. I, si è voluto procedere all’elencazione delle fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa di cui al Dlgs. 231/01: la presente Sez. II si occuperà, invece, di calare tali previsioni generali ed estratte nella realtà del contesto organizzativo funzionale della Genova Parcheggi S.p.a., e ciò al fine di enucleare le attività sociali nell’ambito delle quali sussiste il concreto rischio di commissione (anche nella forma tentata) delle ipotesi criminose annoverate dalla citata normativa in tema di responsabilità penale per c.d. “*colpa di organizzazione*”.

Pertanto, le suddette attività sensibili (comunemente definite come “aree di rischio”) saranno individuate sulla base della categoria di reati, astrattamente imputabili alla società, di talché il bene o interesse giuridico presidiato dalle fattispecie penali di cui al Dlgs. 231 rappresenterà il criterio guida per individuare lo specifico ambito di gestione amministrativa dell’ente in cui la responsabilità che qui interessa può concretamente sorgere.

Solo in un momento successivo si procederà alla formalizzazione dei Modelli obbligatori di comportamento cui dovranno attenersi i soggetti interni ed esterni al contesto societario, che, in via primaria o secondaria, sono potenzialmente chiamati a cooperare nello svolgimento delle attività ricomprese in una singola area di rischio.

Conseguentemente ciascun Modello Obbligatorio di Comportamento sarà incentrato:

- a) nell’individuazione dei soggetti che, in ragione dell’organigramma societario dell’area di rischio considerata possono considerarsi destinatari degli obblighi di comportamento singolarmente considerati;
- b) nella stesura dei principi e delle regole di condotta atti da elidere o, quanto meno minimizzare, il rischio di commissione di reati, fonte della responsabilità ex Dlgs 231/01.

1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL’ART. 25 D.LGS 231/01

A) Art. 25 D.lgs 231/01**Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater (*) e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

B) Aree di rischio individuate in Genova Parcheggi S.p.A.

Con riguardo ai reati contro la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 25 Decreto, meglio specificati nell'appendice normativa, le aree di attività di rischio per Genova Parcheggi S.p.A. riguardano principalmente:

- Partecipazione a trattative private e procedure ad evidenza pubblica in qualità di offerente ed esecutrice dell'appalto;
- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di concessioni, autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali anche a favore della clientela;
- Gestione dei rapporti con Organi Ispettivi;
- Ricezione di finanziamenti pubblici;
- Erogazione di regalie, omaggi, sponsorizzazioni ;
- Attività riguardanti i flussi monetari e finanziari;

-
- Attività di recupero crediti;
 - Gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali relativi all'esecuzione di contratti/convenzioni;
 - Gestione di procedure di affidamento dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, secondo la vigente normativa in materia di contrattualistica pubblica;
 - Formazione e addestramento (anche finanziati).

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere con l'Organismo di Vigilanza, al quale viene dato mandato di individuarne le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Genova Parcheggio ha da sempre dedicato particolare attenzione alla realizzazione di protocolli interni volti a minimizzare il rischio che i soggetti operanti all'interno della Società e soprattutto quelli operanti nelle aree di rischio individuate, possano porre in essere alcune delle fattispecie criminose inerenti i rapporti con la Pubblica Amministrazione.

C) Modello Obbligatorio di Comportamento

Al fine di prevenire le fattispecie criminose in esame, si prevede l'espresso obbligo, a carico degli amministratori, dirigenti e dipendenti della Società di:

- osservare strettamente tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione ed alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;
- instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza, in considerazione dell'imparzialità che deve ispirare l'attività amministrativa.

Pertanto, è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere qualsiasi situazione anche solo di rischio potenziale in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

In particolare, è fatto espresso divieto di:

1. effettuare elargizioni in denaro a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
2. distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale;
3. accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (come, a puro titolo di esempio, promesse di assunzioni dirette o di prossimi congiunti) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto 2);
4. ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali, o vantaggi di altra natura, nell'ambito dell'esercizio di pubbliche funzioni o di pubblico servizio, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia;
5. assumere personale e/o attribuire incarichi (ad es. di consulenza) nei casi in cui l'assunzione o l'incarico siano (o possano apparire) finalizzati allo scambio di favori con soggetti pubblici o che hanno rivestito cariche pubbliche.

Di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa e alle verifiche su di essa effettuate.

Gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti, verificati o approvati da soggetti appartenenti alla Società che ne abbiano il potere.

Nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti o in natura, tranne che per le spese economali e per circostanze eccezionali dovute a comprovata necessità.

Le dichiarazioni rese a soggetti pubblici per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo informazioni veritiere e, in caso di ottenimento delle relative somme, deve essere rilasciato apposito rendiconto.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

In ogni caso il presente Modello Obbligatorio di Comportamento si deve ritenere integrato dalle previsioni contenute nel vigente piano triennale di prevenzione della Corruzione adottato da Genova Parcheggi S.p.a., in ossequio alla normativa di cui alla l. 190/2010 e agli indirizzi contenuti nel Piano nazionale anticorruzione.

2. REATI SOCIETARI DI CUI ALL'ART. 25 TER D.LGS 231/01

A) Art. 25 Ter D.lgs 231/01

Reati societari

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
 - a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
 - b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
 - c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei socie o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
 - d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
 - e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;
 - f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
 - g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

-
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

B) Aree di rischio individuate

I reati sopra considerati, meglio specificati nell'appendice normativa, trovano il loro

contesto nell'ambito dell'attività amministrativa svolta dai vertici della Società e dalla direzione economico-finanziaria. Ai fini del presente paragrafo vengono in particolare considerate aree di attività a rischio:

- l'attività amministrativa di raccolta ed elaborazione dei dati utili al fine di procedere alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi aziendali, dei piani finanziari e budget aziendali;

C) Modello Obbligatorio di Comportamento

Per quanto concerne l'attività a rischio relativa alla elaborazione, stesura, redazione ed approvazione dei bilanci societari con sua successiva certificazione da parte di società di revisione esterna, il controllo preventivo dei dati e delle informazioni da inserire negli elaborati deve essere attivato per mezzo dei seguenti accorgimenti:

- la piena ed assoluta conoscenza delle prescrizioni contenute nel presente Modello, con particolare riferimento ai reati societari, a tutti i dipendenti ed amministratori che sono coinvolti e partecipano nella formazione dei bilanci e di documenti similari, fornendo l'aggiornamento in tema di reati ed illeciti amministrativi in materia societaria;
- l'istituzione di una procedura chiara e trasparente per gli operatori che partecipano alla formazione, raccolta ed elaborazione dei dati quotidiani della finanza e della contabilità aziendale (entrate, uscite, ecc.);
- la previsione che, nell'ambito della predetta procedura, venga resa una dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni trasmesse garantendo la corretta rilevazione e documentazione dei fatti amministrativi e gestionali, al fine di pervenire alla formulazione del bilancio nonché della rendicontazione gestionale nel rispetto delle norme civili e fiscali;
- prima della relazione della società di revisione e certificazione, la riunione o più riunioni tra la società di revisione e certificazione ed il Collegio Sindacale per l'esame della bozza di bilancio;
- l'acquisizione della relazione della società di revisione e certificazione;
- la riunione del CDA per la discussione del bilancio e la redazione della nota integrativa;
- la presentazione all'Assemblea dei soci per la discussione ed approvazione del bilancio.

2. REATI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE DI CUI ALL'ART. 25 SEPTIES D.LGS 231/01

A) Art. 25 septies D.lgs 231/01

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

B) Aree di rischio individuate

Attraverso la novella del 2007 il legislatore ha inteso ampliare la sfera della responsabilità amministrativa delle società estendendo l'elenco dei reati presupposto fino a ricomprendere (per la prima volta) due fattispecie colpose (le lesioni colpose gravi e gravissime e

l'omicidio colposo) commesse in violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (di cui all'abrogato decreto legislativo n. 626 del 1994 e al vigente decreto legislativo n. 81 del 2008).

Per determinare la responsabilità del Datore di Lavoro (ricordiamo che per la configurabilità della responsabilità amministrativa dell'ente sono richiesti i requisiti indicati nel Decreto, sub art. 5, ovvero che il reato sia stato commesso "nell'interesse o a vantaggio dell'ente" stesso), non occorre che sia integrata la violazione di norme specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro poiché, per l'addebito di colpa specifica, è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa della violazione del disposto dell'art. 2087 cod. civ. che pone a carico dell'imprenditore l'adozione, nell'esercizio dell'impresa, delle misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

Con riguardo a dette fattispecie criminose, meglio descritte nell'appendice normativa, si ritiene che tutte le aree di attività siano a rischio medio basso all'interno della Genova Parcheggio S.p.A.

C) Modello Obbligatorio di Comportamento

I reati *de quibus* potrebbero essere commessi dai soggetti che ricoprono i seguenti ruoli, definiti dalla normativa sulla sicurezza: dirigenti, preposti, prestatori di lavoro e loro rappresentanti, nonché dalle figure della sicurezza c.d. Esterne, ossia il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (e gli Addetti al servizio) e il Medico Competente.

Di seguito si indicano i comportamenti necessari onde evitare di incorrere nei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al Decreto. In particolare:

- osservare strettamente tutte le leggi, i regolamenti e le procedure in materia di prevenzione e protezione;
- attenersi alle procedure aziendali e ai principi di comportamento, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate;
- organizza corsi di formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro per tutte le categorie di lavoratori;
- provvedere alle nomine dei soggetti che rivestono un ruolo di responsabilità in detta materia (RSPP, ASPP, RLS, MEDICO COMPETENTE).
- effettuare una puntuale ed approfondita valutazione dei rischi che coinvolga le figure

della sicurezza a ciò deputate;

- redigere e aggiornare costantemente il documento di valutazione dei rischi(DVR);
- valutare i rischi che non possono essere evitati e predisporre le conseguenti misure;
- combattere i rischi alla fonte;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica, adeguando le misure di prevenzione e protezione agli sviluppi della tecnica;
- programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- impartire alle figure della sicurezza un'adeguata informazione e formazione specifica;
- osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti e procedure in materia di sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro che disciplinano l'accesso, il transito e lo svolgimento delle attività lavorative presso i locali in uso alla Società;
- partecipare ai corsi organizzati dalla Società in materia di sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro e sullo svolgimento delle specifiche mansioni, ai quali saranno invitati;
- fornire adeguati dispositivi di protezione individuali ai propri dipendenti (se necessari e in relazione al tipo di attività svolta nella Società), conformi alle normative vigenti e in funzione delle mansioni da quelli svolte;
- identificare e delimitare il perimetro delle aree di lavoro interessate alle attività a rischio di manutenzione e nuova realizzazione in modo da impedire l'accesso a tali aree a soggetti non autorizzati ai lavori;
- segnalare alle funzioni competenti eventuali inefficienze dei dispositivi di protezione individuali (se esistenti) ovvero di altri presidi a tutela della sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro;
- rispettare le tempistiche programmate per la manutenzione delle autovetture, dei macchinari e delle attrezzature aziendali in dotazione ai dipendenti;
- rispettare le disposizioni attinenti alla sicurezza in caso di accesso da parte dei Dipendenti della Società presso altre società in caso di svolgimento di attività di consulenza;
- stabilire le responsabilità interne, al fine di individuare i soggetti da dotare di specifiche deleghe e della conseguente autorità e responsabilità. L'attribuzione di

specifiche deleghe in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro avviene in forma scritta con data certa. In tal modo vengono definite, in maniera esaustiva, le caratteristiche ed i limiti dell'incarico nonché i poteri necessari allo svolgimento del ruolo assegnato.

L'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale è congruente con le posizioni di responsabilità nonché con le sottostanti situazioni di rischio.

4) REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO DI CUI ALL'ART. 25 BIS 1 DEL D.LGS 231/01

A) Art. 25 bis 1 D.lgs 231/01

Delitti contro l'industria e il commercio

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

B) Aree di rischio individuate

In riferimento ai reati contro l'industria ed il commercio, annoverati dall'art. 25 bis.1 del D.lgs 231/2001, si ritiene che solo la fattispecie prevista e punita dall'art. 513 c.p. (turbata libertà dell'industria e del commercio) sia concretamente suscettibile di imputazione nei confronti di esponenti aziendali, agenti nell'interesse o a vantaggio della Società.

Di seguito, le aree a rischio individuate in relazione all'ipotesi criminosa ivi considerata:

- redazione della documentazione di gara (bandi, lettere di invito, capitolati, relativi allegati etc.)
- gestione dei rapporti derivanti da contratti/convenzioni con fornitori di beni o prestatori di servizi.

In tutti gli ambiti di attività sopra indicati appare concretamente ipotizzabile il verificarsi di fraudolente azioni ed omissioni in danno degli operatori economici che aspirino a concorrere, liberamente e senza discriminazioni, nelle procedure di scelta del contraente esperite da Genova S.p.a. in qualità di ente aggiudicatore.

C) Modello Obbligatorio di Comportamento

Al fine di prevenire efficacemente la commissione del reato di cui all'art 513 c.p., Genova Parcheggi S.p.a. impone ai propri Organi sociali, dipendenti e consulenti l'osservanza dei seguenti canoni di condotta :

- astenersi dal porre in essere qualsiasi azione od omissione il cui scopo si risolve essenzialmente nel turbamento della libertà di azione delle imprese nell'ambito dell'industria e del commercio nazionale.
- osservare, indipendentemente dalla procedura scelta per l'affidamento di lavori servizi o forniture, il rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, rotazione, proporzionalità e trasparenza sanciti dalla legislazione nazionale e sovranazionale in materia di pubblica contrattazione ;
- evitare qualsivoglia comportamento idoneo ad impedire o turbare il regolare svolgimento delle procedura di scelta del contraente ;
- adottare misure in grado di garantire efficacemente il riscontro della rispondenza a legge dei requisiti morali, tecnici ed economici dichiarati dagli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento, al fine ultimo di evitare esclusioni di matrice collusiva, in danno della libertà di iniziativa economica nel mercato concorrenziale.

5. REATI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE DI CUI ALL'ART. 25 NOVIES D.LGS 231/01

A) ART. 25 NOVIES D.LGS 231/01

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera abis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171- septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174- quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

B) Aree di rischio individuate

Con riferimento ai reati previsti e sanzionati dall'art. 25 novies del D.lgs. 231/2001, si

ritiene che le potenziali aree di attività a rischio all'interno della Società siano le seguenti:

- Attività degli Uffici in genere
- Attività del servizio di elaborazione dei dati informatici e telematici
- Attività di installazione e manutenzione di dispositivi informatici e telematici in uso presso Genova Parcheggi S.p.a.

I reati menzionati e sanzionati dall'art. 25 novies D.lgs. 231/2001, che rilevano con riferimento all'attività svolta dalla Genova Parcheggi S.p.A., sono quelli indicati agli articoli 171, 171 bis e 171 ter della Legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le norme summenzionate, puniscono chiunque metta a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

L'articolo 171 bis, in particolare, è posto a tutela del software e delle banche dati, e occupa un ruolo centrale nella tutela in materia di violazione della proprietà intellettuale, punendo:

- (i) chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori(SIAE);
- (ii) chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies 64-sexies ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter l.d.a., ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Il software viene tutelato come opera dell'ingegno di carattere creativo (copyright) e la legge sul diritto d'autore riconosce all'autore del software medesimo ogni più ampio diritto in merito allo sfruttamento dello stesso, inclusi, tra gli altri, l'utilizzo, la riproduzione, l'esecuzione, la trasformazione, la registrazione, la trasmissione del software.

Il titolare del copyright può, ovviamente, consentire che soggetti terzi utilizzino il software, che viene distribuito in varie forme e modalità attraverso le licenze. Dette licenze (contratti di licenza) definiscono i diritti e i limiti di utilizzo del software da parte dell'utente finale (licenziatario).

Di fondamentale importanza è la conoscenza, da parte degli utenti finali, delle citate condizioni di licenza, dato che la loro violazione può dar luogo a comportamenti rientranti

nell'ampia definizione di "pirateria informatica", secondo quanto statuito dalla legge sul diritto d'autore.

Infine, l'art. 171 ter sanziona penalmente molteplici fattispecie inerenti alla violazione della proprietà intellettuale, essenzialmente riconducibili alla abusiva duplicazione, riproduzione, diffusione, trasmissione, distribuzione, immissione nel territorio dello stato, commercializzazione, noleggio di opere audiovisive, cinematografiche, musicali, letterarie, scientifiche; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, la distribuzione, il noleggio o l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato; la comunicazione al pubblico, tramite immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

C) Modello Obbligatorio di Comportamento

Destinatari della presente Parte Speciale sono gli amministratori, i responsabili e dipendenti dell'area amministrativa, nonché i responsabili e i dipendenti dell'area tecnica del servizio elaborazione dei dati informatici e telematici.

Nel panorama dei reati presi in esame dall'art. 25 novies del D. Lgs. 231/2001, primaria importanza rivestono i delitti di cui all'art. 171 bis l.d.a.

L'articolo in esame è precipuamente rivolto alla tutela dei programmi per elaboratore (software) e delle banche dati e stabilisce sanzioni penali nei confronti di coloro i quali compiono atti di pirateria informatica.

Pertanto, la Società prevede l'espesso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Conseguentemente, emergono i seguenti obblighi:

- obbligo dell'amministratore di sistema o della funzione preposta di analizzare accuratamente i contratti di licenza stipulati dalla società, verificando altresì la corrispondenza del numero di copie concesse in licenza di uno specifico software con il numero di copie effettivamente installato sui computer presenti in azienda;
- acquisto di licenze software da una fonte (rivenditore o altro) certificata e in grado di

-
- fornire garanzie in merito all'originalità/autenticità del software;
 - in relazione ai prodotti preinstallati, verifica dell'esistenza di certificato di autenticità (o dichiarazione/documentazione equipollente);
 - implementazione, da parte dell'amministratore di sistema o della funzione preposta, di un sistema di software volto ad ottenere un controllo rigoroso, a mezzo di verifiche periodiche, del software installato sui computer presenti in azienda;
 - verifica dell'originalità, anche tramite il controllo sull'effettiva presenza del c.d. "bollino SIAE", di tutti i supporti di memorizzazione (cd/DVD/floppy) presenti in azienda;
 - rispetto delle policy aziendali che, nell'ambito dei servizi di consulenza, definiscono i criteri da seguire per lo sviluppo di codice software;
 - non utilizzare, o distribuire all'interno o all'esterno della Società, product key per programmi senza specifica autorizzazione da parte della funzione aziendale preposta;
 - attività di sensibilizzazione nei confronti dei dipendenti sul tema della pirateria informatica e delle relative conseguenze;
 - Informarsi adeguatamente circa le opere e/o immagini e/o riproduzioni di ogni genere coperte da diritto d'autore o altri diritti di privativa della proprietà intellettuale, utilizzate nella realizzazione di etichette o di altro materiale pubblicitario o promozionale;

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) installare programmi software diversi da quelli messi a disposizione e autorizzati dalla Società;
- b) scaricare da Internet programmi senza la preventiva autorizzazione della Società;
- c) caricare programmi non provenienti da una fonte certa e autorizzata dalla Società;
- d) acquistare licenze software da una fonte (rivenditore o altro) non certificata e non in grado di fornire garanzie in merito all'originalità/autenticità del software;
- e) detenere supporti di memorizzazione di programmi non originali (DVD\CD\floppy);
- f) installare un numero di copie di ciascun programma ottenuto in licenza superiore alle copie autorizzate dalla licenza stessa, al fine di evitare di ricadere in possibili situazioni di under licensing;
- g) utilizzare illegalmente password di computer, codici di accesso o informazioni simili per compiere una delle condotte sopraindicate;

- h) utilizzare strumenti o apparecchiature, inclusi programmi informatici, per decriptare software o altri dati informatici;
- i) distribuire il software aziendale a soggetti terzi;
- j) realizzare codice software che violi copyright di terzi;
- k) accedere illegalmente e duplicare banche dati.

6. REATI AMBIENTALI DI CUI ALL'ART. 25 UNDECIES D.LGS 231/01

A) ART. 25 UNDECIES D.LGS 231/01

Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
 - b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
 - c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
 - d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
 - e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
 - f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

- 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

- 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si

applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

B) Aree di rischio individuate

L'art. 25 undecies è stato introdotto a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs.121/2011, che ha ampliato il novero dei reati presupposto per quelle attività in cui è presumibile che si verifichi (anche indirettamente e a titolo colposo) un danno ambientale e alla salute.

Le fattispecie di reato ambientale per cui è prevista la responsabilità amministrativa degli Enti, sono:

1. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
2. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);
3. Reati contenuti nel Testo Unico dell'Ambiente (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni) in particolare:
 - a) Scarichi non autorizzati di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art.137);
 - b) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art.256);
 - c) Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee (art.257);
 - d) Violazione degli obblighi – falsità dei certificati (art.258);
 - e) Traffico illecito di rifiuti (art.259);
 - f) Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti (art.260);
 - g) Reati di falso relativi al Sistema Informativo di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti – SISTRI (art. 260bis);
 - h) Violazioni in materia di aria e di riduzione dell'atmosfera-
 - i) Esercizio non autorizzato di stabilimento (art.279).

C) Modello Obbligatorio di Comportamento

Destinatari della presente Parte Speciale sono gli amministratori, nonché i funzionari

preposti alla gestione delle procedure di affidamento dei servizi di pulizia e manutenzione dei locali aziendali e delle aree parcheggio.

Inoltre, sono soggetti alla prescrizioni della presente parte speciale, tutti i soggetti terzi affidatari dei predetti servizi.

Onde evitare di incorrere nei reati ambientali di cui all'art. 25 undecies del Decreto, si prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare tutti i Destinatari hanno l'obbligo di:

1. operare nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali vigenti in materia ambientale;
2. osservare le regole della presente Parte Speciale e delle procedure aziendali in materia ambientale;
3. rispettare la Politica Ambientale, il Codice Etico e quanto prescritto dagli Sistemi di Gestione Ambientale (SGA), certificati, basati sulla norma UNI EN ISO 14001;
4. redigere e custodire la documentazione relativa al rispetto delle prescrizioni in materia ambientale, consentendo, in tal modo, il controllo sui comportamenti e le attività svolte dalla Società;
5. segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che reale, in tema di tutela ambientale;

In relazione alle potenziali situazioni di rischio si individuano le modalità per prevenire i reati di cui all'art. 25 undecies del Decreto.

Devono essere ben identificate :

- (i) le prescrizioni normative applicabili;
- (ii) le autorizzazioni necessarie degli Enti Competenti;
- (iii) le modalità di monitoraggio, le procedure di gestione operativa, i compiti e le responsabilità.

Per quanto riguarda aree e/o fabbricati – posti nella diretta disponibilità - dell'Ente, non utilizzati ed esposti a rischio di illecito abbandono e deposito di rifiuti causato da ignoti, dovranno essere identificate ed attuate idonee misure di prevenzione.

Sono stabilite le responsabilità interne, al fine di individuare i soggetti da dotare di specifiche deleghe e della conseguente autorità e responsabilità. L'attribuzione di specifiche deleghe in materia ambientale avviene in forma scritta con data certa. In tal modo vengono definite, in maniera esaustiva, le caratteristiche ed i limiti dell'incarico nonché i poteri necessari allo svolgimento del ruolo assegnato.

E' inoltre fatto espressamente divieto di:

- Abbandonare e/o depositare in maniera incontrollata qualsiasi tipo di rifiuto sul suolo e nel suolo;
- Immettere rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- Abbandonare o depositare o immettere rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee;
- effettuare attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
- effettuare il deposito temporaneo di rifiuti presso il luogo di produzione non rispettando le relative disposizioni di legge;

7. REATI CONSEGUENTI ALL'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE DI CUI ALL'ART. 25 DUODECIES EX D.LGS 231/01

A) ART. 25 DUODECIES D.LGS 231/01

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12 bis Dlgs n° 286/1998

In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

B) Aree di rischio individuate

Il D.lgs 109 del 2012, nel novellare il D.Lgs. n. 231/2001, ha allargato la sfera dei reati che possono determinare la responsabilità dell'Impresa.

Si tratta del caso in cui il datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno o con permesso scaduto, revocato o annullato.

Con riferimento alla struttura organizzativa di Genova Parcheggio S.p.A., si ritiene che le potenziali aree di attività a rischio siano le seguenti:

- Area gestione e organizzazione del personale;

C) Modello Obbligatorio di Comportamento

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti, responsabili dell'area gestione e organizzazione del personale, nonché dai collaboratori esterni e dai partners.

Onde evitare di incorrere nei reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare di cui all'art. 25 duodecies del Decreto, si prevede l'espresso divieto a carico dei destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Conseguentemente, i destinatari sono obbligati a:

- Identificare mediante l'esibizione del documento di identità, valido e non scaduto, l'identità del lavoratore;
- Verificare all'atto dell'assunzione l'esistenza, la validità e la regolarità di tutti i documenti necessari ai fini dell'assunzione e, in particolare, del permesso di soggiorno del lavoratore extracomunitario;

Pertanto, è fatto obbligo in particolare, di:

- Astenersi dalla stipula di contratti di lavoro con soggetti che non siano in grado di esibire documenti in corso di validità e regolari;
- Astenersi dall'utilizzo di personale senza rispettare le previsioni retributive e contributive previste dalla normativa di settore e dalla contrattazione collettiva nazionale.

8. REATI IN MATERIA DI EROGAZIONI PUBBLICHE DI CUI

ALL'ART. 24 D.LGS 231/01

A) ART. 24 D.LGS 231/01

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il

conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

B) Aree di rischio individuate

In relazione alla fattispecie di reato presupposto richiamate dall'art. 24 del Decreto n. 231/2001 Genova Parcheggi S.p.a. ha individuato le seguenti aree di rischio:

- attività di fatturazione;
- erogazione di benefici o vantaggi economici, in favore della Società, da parte di enti pubblici territoriali e non;
- istruzioni e gestione delle pratiche di finanziamento pubblico;
- accesso alla rete informatica aziendale.

C) Modello Obbligatorio di Comportamento

Gli organi sociali di Genova Parcheggi S.p.a., i suoi dipendenti e consulenti nonché le sue controparti contrattuali pubbliche o private, sono sottoposti all'espresso divieto di collaborare o dare causa alla realizzazione di condotte attive od omissive configuranti le ipotesi delittuose tassativamente richiamate dall'art. 24 del Dlgs. n. 231/2001.

In particolare è fatto espresso divieto di:

- presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti informazioni non vere;
- omettere informazioni dovute, al fine di ottenere rimborsi, finanziamenti, contributi o altre erogazioni comunque denominate da parte di enti pubblici, territoriali e non, o della Comunità europea;
- emettere fatture per prestazioni non realmente erogate.

Conseguentemente è obbligatorio:

- emettere note di credito laddove siano state fatturate, anche se per errore, prestazioni in

tutto o in parte inesistenti o comunque non finanziabili;

- salvi i casi di approvazione preventiva e per iscritto da parte dell'Organismo di Vigilanza, è fatto divieto di promettere o erogare partecipazioni al fatturato, benefits o altri analoghi incentivi, parametrati al futuro conseguimento di risultati finanziari, il cui ottenimento nell'esercizio appaia straordinariamente difficile;

- con specifico riferimento al personale addetto alla fatturazione, è vietato prevedere che il relativo stipendio contempli ad personam, in qualsiasi forma, incentivi commisurati al risultato finanziario dell'impresa;

- in materia di finanziamenti pubblici, gli organi della Società e chiunque altro sia da questa deputato a partecipare al relativo procedimento sono tenuti a rispettare la normativa vigente e adoperarsi affinché tale obbligo sia rispettato.

Il Consiglio di Amministrazione individua almeno un soggetto deputato all'istruzione della pratica di finanziamento ed un altro addetto chiamato ad effettuare il riesame prima dell'inoltro della relativa documentazione al Consiglio di Amministrazione, che è organo preposto al riesame finale e alla formale sottoscrizione.

- Ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete informatica aziendale sono attribuite una user ID e una password personale, che non potrà essere comunicata a terzi salvo che all'Organismo di Vigilanza per lo svolgimento dei suoi compiti. E' vietato utilizzare la user ID o la password di altro operatore.

9. REATI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI DI CUI ALL'ART. 24 BIS DEL D.LGS 231/01

A) ART. 24 BIS D.LGS 231/01

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode

informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

B) Aree di rischio individuate

Con riferimento ai reati informatici Genova Parcheggi S.p.a. ha individuato le seguenti aree di attività sensibili:

- la gestione della rete informatica aziendale (o parte di essa)
- l'amministrazione del sistema informatico aziendale;
- l'accesso tramite strumenti aziendali a reti di Pubblica Utilità;
- l'accesso ai sistemi di firma elettronica;
- la detenzione di codici di accesso a reti informatiche;
- l'accesso tramite strumenti aziendali ad internet;

C) Modello Obbligatorio di Comportamento

Gli organi Sociali di Genova Parcheggi S.p.a., i suoi dipendenti, consulenti, nonché le sue controparti contrattuali sono soggetti all'espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare i delitti informatici e di trattamento illecito dei dati richiamati dall'art. 24 bis del Dlgs n. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- rispettare i principi e le procedure previste da Genova Parcheggi S.p.a.
- osservare le norme vigenti in materia.

In particolare, nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto di:

- falsificare documenti informatici,
- accedere abusivamente a sistemi informatici;
- diffondere codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- danneggiare dati o sistemi informatici privati o di pubblica utilità.

In attuazione di quanto sopra la società:

- dispone che la cancellazione di dati, liste di controllo e archivi è affidata esclusivamente ad una funzione competente, che ne deve assicurare la tracciabilità;
- adotta liste di controllo degli accessi ai sistemi informativi e automatismi di segnalazione dell'amministrazione del sistema di operazioni non autorizzate (cancellazioni, tentativi di accesso, alterazione delle funzionalità del sistema, ecc.)
- adotta regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni.

10) REATO DI ASSOCIAZIONE A DELINQUERE DI CUI ALL'ART. 24 TER D.LGS 231/01

A) ART. 24 TER D.LGS 231/01 Delitti di criminalità organizzata

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

B) Aree di rischio individuate

Si ritiene ipoteticamente configurabile esclusivamente il reato di cui all'art. 416 bis c.p. L'individuazione delle aree di rischio in cui può ipoteticamente annidarsi la commissione del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis cp) risente delle caratteristiche proprie di tale illecito.

Invero, e per ciò che qui rileva, è opportuno segnalare che il delitto in menzione rientra nella categoria dei cosiddetti “*reati - mezzo*”, che si configura in presenza di un accordo, tra almeno tre persone, avente ad oggetto la realizzazione di una pluralità indeterminata ed indeterminabile di ulteriori e futuri delitti, comunemente definiti “*reati – scopo*”. Pertanto, considerata la specifica destinazione funzionale dell’accordo criminoso tipico dell’associazione a delinquere di stampo mafioso, Genova Parcheggi S.p.a. ha rilevato che le connesse aree di rischio debbano necessariamente coincidere con quelle individuate nella presente sezione II in riferimento alla altre categorie di reato ipoteticamente verificabili nell’ambito del contesto organizzativo e funzionale della società. In tal senso, vale la considerazione secondo la quale la realizzazione di queste ultime ipotesi delittuose potrebbe senz’altro costituire il fine di un programma criminoso più ampio ed articolato, integrante l’oggetto dell’accordo tra gli associati a delinquere .

C) Modello Obbligatorio Organizzativo

Quanto sopra rilevato induce Genova Parcheggi S.p.a. ad enucleare, per il delitto di cui all’art. 416 bis, gli stessi obblighi comportamentali prescritti per la prevenzione delle ulteriori fattispecie delittuose selezionate nella presente Sezione II.

Si ritiene infatti che l’accordo tra gli associati ora in discussione, di fatto, rimarrebbe privo di ragione costitutiva se poi i singoli “*reati – scopo*” risultassero concretamente irrealizzabili per la presenza di modelli di comportamento atti a prevenirli efficacemente.

Conseguentemente, anche in merito alla designazione dei destinatari dei predetti obblighi di comportamento, si rimanda alle previsioni di volta in volta riportate nella parte “C” dei paragrafi contenuti nella presente sezione.

11) REATI CONTRO IL PATRIMONIO DI CUI ALL’ART. 25 OCTIES D.LGS 231/01

A) L’art. 25 octies D.lgs 231/01

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (*)

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 (1) del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il

denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

B) Aree di rischio individuate

Con riferimento ai reati richiamati dall'art. 24 octies Dlgs n. 231/01 (ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altri utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) Genova Parcheggi S.p.a. ha rilevato al suo interno le seguenti attività a rischio:

- utilizzo del contante al portatore per qualsiasi operazione di incasso e pagamento,
- registrazione contabile,
- transazioni finanziarie (pagamenti)

C) Modello Obbligatorio di Comportamento

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Genova Parcheggi S.p.a., dei dipendenti, dei consulenti e della altre persone fisiche e giuridiche con essa contraenti di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter. 1 c.p.; sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali.

È fatto espresso obbligo, a carico dei soggetti sopra indicati di:

- assicurare la legalità ed il regolare funzionamento dei flussi finanziari;
- definire una chiara procedura di selezione e qualificazione dei soggetti fornitori;
- redigere istruzioni operative per transazioni finanziarie e le operazioni per cassa;
- gestire la trasparenza, la tracciabilità e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto di:

- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria della Società
- effettuare operazioni sull'utile non previste dalle leggi in vigore;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della Società di revisione;
- accedere a risorse finanziarie in autonomia;
- pagare in contanti o con strumenti di pagamento analoghi importi pari o superiori a € 3.000,00

In attuazione di quanto sopra, la Società:

- dispone che il soggetto a qualsiasi titolo abilitato ad intrattenere rapporti con le controparti contrattuali o con il personale dipendente non possa liberamente accedere alle risorse finanziarie e autorizzare disposizioni di pagamento;
- adotta norme interne che disciplinano transazioni finanziarie di valore pari o superiore a 3.000 euro;
- predispone un'autorizzazione formalizzata alla disposizione di pagamento
- dispone la redazione di report periodici indicanti la provenienza delle risorse economiche, nonché, le motivazioni ed i destinatari dell'utilizzo di risorse finanziarie, obbligandone l'invio ai soggetti che rivestono posizioni apicali all'interno della società;
- assicura che il maneggio ed il materiale esborso delle risorse finanziarie della società risulti da appositi documenti giustificativi attestanti la congruità di ciascun pagamento in ragione dei destinatari, dell'importo e della causale.

12) REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (art. 377 bis c.p.) DI CUI ALL'ART. 25 DECIES D.LGS 231/01

A) ART. 25 DECIES D.LGS 231/01

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice civile [rectius: "codice penale"] (1), si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento

quote.

B) Aree di rischio individuate:

con riferimento al delitto di cui all'art. 377 bis cp., Genova Parcheggi S.p.a. ha individuato le seguenti aree di rischio:

- gestione di procedimenti giurisdizionali penali, civili e amministrativi
- gestione dei procedimenti innanzi la Corte dei Conti
- gestione dei procedimenti arbitrari.

C) Modello Obbligatorio di Comportamento

Gli Organi Sociali di Genova Parcheggi S.p.a., i suoi dipendenti e consulenti, nonché le sue controparti contrattuali, siano esse persone fisiche o giuridiche, sono soggette all'espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato di cui all'art. 377 bis c.p.; sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali.

In particolare, a carico dei soggetti sopra indicati è fatto espresso obbligo di rispettare il Codice Etico nonché i seguenti e più specifici canoni di condotta:

- verificare di volta in volta le condizioni, i requisiti, le rendicontazioni ed ogni altra ulteriore specifica necessaria per l'ottenimento di finanziamenti, contributi, agevolazioni, seguendo scrupolosamente i bandi e i regolamenti degli enti erogatori;
- astenersi dal convincere, persuadere o indurre chiunque a rendere all'autorità giudiziaria dichiarazioni diverse dalla verità dei fatti, ovvero a non rendere alcuna dichiarazione,
- segnalare immediatamente all'Odv richieste o offerte di denaro o di favori di qualunque tipo (ivi compresi ad es. omaggi o regali di valore non modico) formulate indebitamente a coloro, o da coloro, che operano per conto dell'azienda, nel contesto dei rapporti con Pubblici Funzionari, incaricati di Pubblico Servizio o dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione (italiana o di altri paesi stranieri) o di altre Pubbliche Istituzioni, o con soggetti privati (italiani o esteri);
- avvisare l' O.d.V., che potrà presenziare alla riunione e redigere apposito verbale della stessa, quando per giustificati motivi l'azienda ritenga necessario sentire una persona informata dei fatti al fine di ricostruire lo svolgimento di fatti inerenti lo svolgimento dell'attività.

A tutti i soggetti di cui sopra è poi fatto assoluto divieto di:

- falsificare e/o alterare rendiconti o dati documentali al fine di ottenere un indebito vantaggio o qualsiasi altro beneficio;
- intrattenere rapporti con Pubblici Ufficiali, incaricati di Pubblico Servizio o Dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Pubbliche Istituzioni, preordinati all'ottenimento di pronunce giurisdizionali favorevoli. Eventuali conflitti personali dovranno essere immediatamente segnalati all'O.d.v. che adotterà i provvedimenti del caso.

13. ADEGUAMENTO DEI M.O.C. ALLE MODIFICHE DEL CONTESTO SOCIETARIO E SISTEMA DISCIPLINARE

Al fine di dare concreta attuazione al presente Modello Organizzativo ed al Codice Etico saranno necessarie le seguenti attività

- a) la previsione di precisi meccanismi di adeguamento del Modello e dei M.O.C. alle mutazioni del contesto di Genova Parcheggio S.p.a.
- b) la predisposizione di sistemi di controllo sull'effettivo rispetto del Modello e di sanzione dei comportamenti contrari allo stesso.

a) AGGIORNAMENTO DEL MODELLO E DEI M. O. C.

Il costante aggiornamento e adattamento del presente Modello Organizzativo e dei singoli M.O.C. ai mutamenti della struttura della Società, nonché alle mutate strategie e politiche perseguite dalla stessa, costituisce un elemento essenziale per garantire l'effettività dei principi ivi contenuti e l'efficacia delle misure preventive nello stesso indicate anche ai sensi dell'art. 7 4° c. del Decreto.

L'Organo di controllo preposto al monitoraggio costante del Modello e dei singoli M.O.C., nonché alla loro necessità di modifica ed evoluzione è rappresentato dall'Organismo di Vigilanza, che dovrà porre in essere tutta una serie di attività, quali:

- Valutare con il CDA e con le figure direttive, eventuali mutazioni che si siano verificate nella compagine societaria e che impongano o comunque suggeriscano una revisione del Modello Organizzativo o dei singoli M.O.C.;
- Essere aperto a recepire dal personale e da ogni collaboratore di Genova Parcheggio S.p.A. ogni valutazione in merito all'adeguatezza o meno del Modello o dei M.O.C. alle esigenze aziendali coerenti.
- Predisporre, laddove se ne riscontri la necessità, le modifiche o integrazioni ai

suddetti testi, sottoponendole alla valutazione delle varie figure direttive maggiormente interessate dalle modifiche stesse, al fine di ottenere suggerimenti e consigli.

- Concordare il testo rivisto e modificato del Modello o dei singoli M.O.C. con i vertici della Società, e precisamente con il CDA;
- Mettere in pratica tutte le procedure previste dal Modello o da normative di settore per dare efficacia vincolante al nuovo Modello.

b) SISTEMA DI CONTROLLO E SANZIONATORIO

Tutte le figure chiave della Società hanno il dovere di informare il CDA di Genova Parcheggio S.p.a. e l'Organismo di Vigilanza ogni qual volta vengano a conoscenza di comportamenti posti in essere da dipendenti o collaboratori della Società (o da qualsiasi altro soggetto destinatario del Modello), contrari ai principi e alla disposizione del Modello medesimo e dei vari M.O.C.

L'omissione della segnalazione delle violazioni riscontrate costituisce di per sé una grave violazione del Modello e, come tale, censurabile e sanzionabile secondo le procedure previste nello stesso e nel Codice Etico.

Ogni dipendente o collaboratore ha facoltà, senza alcun limite, di segnalare all'Organo Amministrativo e all'Organismo di Vigilanza di Genova Parcheggio S.p.a. (anche in forma anonima) comportamenti posti in essere da colleghi o superiori o comunque da qualsiasi soggetto destinatario del presente Modello, contrari ai principi e alla disposizioni in esso contenute.

A fronte di queste informazioni, l'Organo amministrativo o l'Organismo di Vigilanza avranno l'obbligo di verificare e valutare il fondamento della segnalazione e, laddove questa appaia fondata, iniziare un'approfondita istruttoria, nel rispetto delle leggi, della normativa e dei contratti collettivi nazionali.

L'irrogazione della sanzione avverrà nel rispetto di quanto previsto dal Modello e dal Codice Etico.

Ogni soggetto che abbia effettuato la segnalazione circa una presunta violazione e non si ritenga soddisfatto dalle decisioni assunte dall'organo cui la segnalazione è stata indirizzata, potrà chiedere chiarimenti allo stesso o al CDA. Laddove vi sia stata una colposa o dolosa indifferenza rispetto alla segnalazione, l'organo sarà passibile di

responsabilità disciplinare, secondo quanto previsto dal Modello medesimo.

SEZIONE II

CODICE ETICO

1. PREMESSA

Con l'obiettivo di salvaguardare l'attività e il prestigio acquisito nel tempo, Genova Parcheggi ritiene necessario richiamare tutti i collaboratori all'osservanza dei fondamentali principi di correttezza e coerenza e creare una cultura comune all'interno della Società indirizzata al raggiungimento del miglior risultato economico nel rispetto dei principi etici aziendali ed in ottemperanza alla normativa prevista in materia di responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001

Il Codice Etico di Genova Parcheggi intende pertanto fornire un insieme di norme comportamentali da rispettare e da far rispettare nella quotidianità dell'attività, utili per perseguire correttamente ed efficientemente gli obiettivi aziendali in un contesto caratterizzato da una sempre maggiore competitività e complessità.

Il Codice Etico di Genova Parcheggi:

- enuncia l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale (clienti, fornitori, dipendenti e/o collaboratori, azionisti, organi di vigilanza, istituzioni); è pertanto una direttiva con regole di condotta che devono essere tenute presenti nella quotidianità del lavoro e nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui la Società opera;
- si propone di fissare standards di riferimento e norme comportamentali mirate a rinforzare i processi decisionali aziendali ed orientare la condotta della Società.

Il Codice Etico di Genova Parcheggi richiede al management ed agli altri collaboratori comportamenti coerenti, cioè azioni che non risultino, anche solo nello spirito, dissonanti rispetto ai principi etici aziendali. Ciascun amministratore, sindaco, dipendente, collaboratore esterno, è tenuto al rispetto delle norme contenute nel presente codice etico nell'esercizio delle proprie funzioni, svolte anche in rappresentanza della Genova Parcheggi presso società, associazioni e organismi di vario genere.

Genova Parcheggi auspica che il Codice Etico contribuisca ad una maggiore coesione tra il personale, rendendolo consapevole ed attento, nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, nel perseguire, nelle diverse situazioni, gli obiettivi aziendali con metodi corretti e leali.

Genova Parcheggi ritiene che lavorare in un ambiente che attribuisce giusto valore alla correttezza morale contribuisce alla crescita della capacità lavorativa del singolo e dell'azienda nel suo complesso.

Il Codice Etico, lungi dall'essere considerato documento imm modificabile, va visto come strumento suscettibile di successive modifiche ed integrazioni in funzione dei mutamenti interni ed esterni alla Società, nonché delle esperienze acquisite nel corso del tempo. Tutto ciò al fine di assicurare piena coerenza tra i valori-guida assunti ed i comportamenti da tenere.

Una copia del Codice Etico è consegnata a cura dell'Area Amministrazione e Risorse Umane ad ogni nuovo amministratore, sindaco, dipendente o collaboratore esterno all'atto della nomina, dell'assunzione o dell'avvio del rapporto di lavoro/collaborazione; Genova Parcheggi si impegna a diffondere il presente Codice Etico tra tutti i soggetti, direttamente o indirettamente, interessati e a comunicare con i mezzi ritenuti più opportuni eventuali aggiornamenti e/o variazioni; sarà inoltre possibile prenderne visione accedendo al sito aziendale www.genovaparcheggi.it.

2. VALORI AZIENDALI E PRINCIPALI NORME COMPORTAMENTALI

Genova Parcheggi, in linea con la reputazione acquisita svolgendo con serietà e professionalità il proprio compito negli anni, intende affermare in Italia il proprio nome attraverso la trasparenza delle sue azioni e la qualità dei servizi resi.

La soddisfazione delle necessità della clientela è posta al centro dell'attività; la Società è impegnata, nel contempo, ad ottenere il migliore risultato economico nel quadro delle strategie di crescita sul mercato interno, nell'Unione Europea e sul mercato internazionale nel medio e lungo termine.

Il gruppo persegue tali obiettivi con un impegno appropriato di risorse, valorizzandone la crescita professionale e personale nel quadro di comportamenti eticamente corretti e nel rispetto delle regole dell'organizzazione, tenendo conto dell'ottimizzazione dei costi e dei tempi.

Le attività della Società sono svolte:

- ispirandosi ai principi di sana e prudente gestione allo scopo di essere una società solida, affidabile, trasparente, aperta alle innovazioni, interprete dei bisogni sempre nuovi dei

clienti, attenta alle esigenze degli azionisti, interessata al migliore sviluppo ed utilizzo delle risorse umane ed alla più efficiente organizzazione aziendale;

- perseguendo gli interessi aziendali in modo competitivo, nel rispetto di leggi e regolamenti, e con comportamenti corretti e leali;
- tutelando la reputazione ed il patrimonio aziendale.

In linea con questi principi, tutti i collaboratori devono mantenere un comportamento eticamente corretto nei rapporti con colleghi, clienti, fornitori, concorrenti, istituzioni pubbliche. Pertanto non sono accettabili, nello svolgimento di ogni funzione, comportamenti illegali o eticamente scorretti, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle banche.

Il Codice Etico rappresenta quindi il “manifesto della cultura aziendale” destinato sia alla informazione/formazione dei dipendenti/collaboratori che alla diffusione di tale cultura presso l’ampia ed indifferenziata categoria di soggetti con cui la Società entra in contatto.

3. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Genova Parcheggi si adopera per un continuo miglioramento operativo e delle procedure al fine di rendere più efficiente la gestione aziendale. Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.4.2006 e con riferimento alle disposizioni in materia di responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs. 231/01, la Società ha adottato al fine di migliorare la propria struttura e la propria operatività, un Modello Organizzativo, composto da un insieme di strumenti organizzativi alcuni dei quali già presenti in azienda (le procedure aziendali, i codici di comportamento, il sistema delle deleghe, il sistema dei controlli interni, ecc..). Il Modello Organizzativo della Società deve conformarsi alle regole contenute nel presente Codice Etico che ne costituisce parte integrante.

La struttura provvede all’adeguamento dei processi aziendali per ottenere maggior efficacia operativa incentivando l’utilizzo degli strumenti informatici in grado di sostituire attività ripetitive a scarso valore aggiunto e garantendo la tempestività e puntualità nell’evasione delle richieste di informazioni da parte di tutti i collaboratori.

Ogni intervento apportato all’operatività del sistema aziendale viene comunicato a tutto il personale interessato.

Il personale può segnalare proposte di miglioramento in merito all’organizzazione del lavoro, agli strumenti operativi di supporto e alla gamma dei servizi offerti.

La Società è dotata di un Regolamento che definisce gli ambiti operativi, i ruoli, le funzioni

e le competenze delle unità organizzative che costituiscono la struttura della Società.

4. RAPPORTI CON IL PERSONALE

4.1 DIRITTI DEL PERSONALE

La Direzione della Società si impegna a far sì che ogni responsabile abbia un comportamento equo nei confronti dei propri collaboratori garantendone la crescita professionale e favorendo un clima di lavoro ispirato a principi di correttezza e lealtà.

Con riferimento alla normativa ex D.Lgs. 231/2001 la Direzione si impegna inoltre a tutelare i dipendenti ed i collaboratori che provvedono a segnalare comportamenti scorretti e/o commissioni di reato e ad agevolare e favorire l'accessibilità a dati ed informazioni utili per lo svolgimento di indagini.

- Assunzione

La valutazione del personale da assumere è effettuata sulla base delle corrispondenze dei profili richiesti dalla Società verificando nei candidati gli aspetti di tipo professionale ed attitudinale che possono essere sviluppati nell'esercizio di una determinata funzione all'interno dell'organizzazione aziendale.

- Formazione

La Società si impegna a curare la formazione di tutto il personale dipendente e a favorire la partecipazione a corsi di aggiornamento e a programmi formativi affinché le capacità e le legittime aspirazioni dei singoli trovino piena realizzazione nel raggiungimento degli obiettivi aziendali.

La Società rifiuta di adottare politiche discriminatorie nella selezione e gestione del personale in base al sesso, età, credo religioso o politico e militanza sindacale, nonché ogni forma di nepotismo e favoritismo.

- Valutazione

Le Risorse Umane rappresentano per Genova Parcheggi un elemento di importanza fondamentale per il conseguimento degli obiettivi aziendali. Pertanto la gestione del personale è orientata alla valorizzazione delle competenze delle capacità di ognuno offrendo l'opportunità per la loro realizzazione.

4.2 DOVERI DEL PERSONALE

Ogni dipendente/collaboratore è tenuto, nell'esercizio delle proprie funzioni, al rispetto delle norme contenute nel presente Codice Etico anche in rappresentanza della Società presso società, associazioni e organismi di vario genere.

Ogni collaboratore, nell'ambito delle proprie mansioni e nel rispetto dei limiti fissati dalla

vigente normativa dovrà:

- distinguersi per propositività e proattività;
- accrescere con ogni mezzo la propria preparazione e professionalità;
- saper ottimizzare le proposte di miglioramento provenienti dagli altri colleghi;
- contribuire alla crescita professionale dei propri collaboratori;
- prendere decisioni ed assumere rischi secondo logiche di sana e prudente gestione, assicurando l'utilizzo economico ed efficiente delle risorse nel rispetto della legge e della normativa interna, nonché il corretto utilizzo delle procedure e del sistema del controllo dei rischi; in particolare, ove chiamato a gestire il credito e le relazioni di affari in generale, dovrà farlo secondo le deleghe ricevute e salvaguardando in ogni caso il patrimonio aziendale;
- saper riconoscere i propri errori ed intervenire per correggerli;
- considerare il risultato aziendale come una propria responsabilità, motivo di soddisfazione e frutto del lavoro di gruppo.

Segnalazioni

Qualsiasi situazione che violi in parte o completamente il presente codice, va segnalata, immediatamente e per iscritto, dal dipendente, collaboratore o componente del Vertice Aziendale al proprio "superiore", che provvederà ad indirizzarla all'Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 231/01, fornendone documentazione dell'avvenuto inoltro al segnalante. In caso di mancato inoltro da parte del "superiore" o, ove ciò non risulti applicabile, l'inoltro va effettuato direttamente dal segnalante all'Organismo di Vigilanza.

Inoltre il dipendente, collaboratore o componente del Vertice Aziendale ha il dovere di segnalare qualsiasi situazione o comportamento di cui sia a conoscenza che possa, in qualche modo, integrare una fattispecie delittuosa.

L'Organismo di Vigilanza si impegna a valutare l'attinenza e la rischiosità delle fattispecie evidenziate in relazione ai valori aziendali e alle normative vigenti.

Condotta

I comportamenti nei luoghi di lavoro debbono essere improntati alla massima correttezza, nel rispetto della dignità e personalità morale di ciascuno; molestie sessuali e, comunque, comportamenti a connotazione sessuale sono assolutamente vietati. Altresì i dipendenti e/o collaboratori della Società devono impegnarsi nel rifiuto di qualsiasi comportamento discriminante in base al sesso, età, credo religioso o politico e militanza sindacale. I

dipendenti e/o collaboratori debbono adottare, nei rapporti con la concorrenza, azioni e comportamenti che rispettino rigorosamente le disposizioni legislative vigenti in materia, astenendosi da ogni forma di competizione sleale.

Conflitto d'interessi

Genova Parcheggi ha un rapporto di fiducia con i propri dipendenti e/o collaboratori ispirato alla massima lealtà e chiarezza; ogni soggetto, nell'esercizio delle proprie mansioni, deve evitare di assumere decisioni e di svolgere attività contrarie o in conflitto, anche solo apparente, con gli interessi della Società o comunque incompatibili con i propri doveri d'ufficio, mantenendo un equilibrio nella situazione finanziaria personale e rifiutando nomine o incarichi incompatibili con la posizione di dipendente/collaboratore di Società.

Ove comunque si verificassero le predette situazioni, in particolare se riferite a rapporti con clienti, fornitori e concorrenti, il dipendente e/o collaboratore deve prontamente informare il proprio superiore gerarchico o, in difetto, l'Organismo di vigilanza, che provvederà ad assumere le opportune determinazioni.

Rapporti con l'esterno

I dipendenti e/o i collaboratori devono astenersi dal promettere o far promettere a terzi, in qualunque caso e pur se soggetti a illecite pressioni, dazioni di somme di denaro o altre utilità in qualunque forma e modo, anche indiretto, per promuovere o favorire interessi della Società.

I dipendenti e i collaboratori non possono accettare doni, compensi, benefici o utilità di qualsiasi tipo da clienti o altri soggetti con i quali la Società intrattenga un rapporto di affari, salvo che si tratti di regalie di valore simbolico; in tale ultimo caso, occorre comportarsi "con buon senso" evitando che vengano interpretati come mezzo di pressione o in forma di reciprocità.

Il dipendente e/o collaboratore, qualora riceva doni o benefici non di valore simbolico e non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia, deve informare prontamente il proprio superiore gerarchico o, in difetto, l'Organismo di Vigilanza, che provvederà ad assumere le opportune determinazioni.

Riservatezza delle informazioni e dei dati

I dipendenti e/o collaboratori della Società, con particolare riferimento a coloro che sono autorizzati a disporre e trattare dati personali soprattutto sensibili e giudiziari ai sensi del

Modello in materia di protezione di dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003, debbono considerare la riservatezza quale principio vitale dell'esercizio della attività societaria in quanto principio fondamentale per la reputazione della Società e la fiducia che in quest'ultima ripone la clientela: a tale fondamentale principio essi sono pertanto tenuti ad attenersi rigorosamente, anche dopo la cessazione del loro rapporto di lavoro comunque intervenuto.

È pertanto espressamente vietato comunicare, diffondere o fare uso improprio di dati, informazioni o notizie riservate riguardanti la clientela o soggetti terzi in genere coi quali la Società intrattiene o è in procinto di intrattenere relazioni d'affari.

I dati personali possono essere resi noti solo a di coloro i quali abbiano l'effettiva necessità di conoscerli per l'esercizio delle loro specifiche funzioni. Ogni soggetto che intrattiene rapporti con la Società deve adottare ogni cura per evitare la indebita diffusione di tali dati e/o informazioni (tutela della privacy).

Senza la preventiva autorizzazione dell'Alta Direzione il personale deve astenersi dal rilasciare ai rappresentanti di stampa, di altri mezzi di informazione e a qualsiasi terzo dichiarazioni, interviste o notizie riguardanti gli affari del Gruppo o la sua organizzazione.

Ogni comunicazione sociale effettuata dai soggetti autorizzati ai soci, ai creditori e ad ogni altro soggetto terzo, deve rispettare i criteri di veridicità, trasparenza e correttezza.

Tutela della reputazione e salvaguardia del patrimonio aziendale

Il personale della Società deve proteggere, custodire i valori e i beni che gli sono stati affidati e contribuire alla tutela del patrimonio aziendale; in particolare deve essere posta attenzione alla tutela e salvaguardia del patrimonio informativo acquisito anche mediante sistemi informatici.

Il personale non può utilizzare a suo vantaggio, o comunque a fini impropri, risorse, beni, o materiali della società in cui opera. La Società si impegna a garantire adeguati livelli di sicurezza fisica e logica dell'hardware e del software e delle procedure di back-up dei dati tra le quali l'identificazione dei soggetti autorizzati ad accedere al sistema e l'adozione di password personali di accesso.

Registrazioni contabili

I dipendenti e/o collaboratori ad essi assimilabili, debbono effettuare qualsiasi registrazione contabile in modo accurato, tempestivo e completo, rispettando scrupolosamente la normativa civilistico-fiscale nonché le procedure interne in materia di contabilità. Ogni scrittura deve riflettere esattamente i dati contenuti nella documentazione di supporto, da

conservare con cura per l'eventuale assoggettabilità a verifica. L'attendibilità dei fatti di gestione, la registrazione corretta e tempestiva insieme alla possibilità di ricostruire la complessiva esposizione aziendale "a qualsiasi data" rappresenta uno dei requisiti essenziali di Genova Parcheggi.

Chiunque venga a conoscenza di omissioni, errori, falsificazioni di scritture contabili o registrazioni deve darne pronta informativa al proprio superiore e all'Organismo di Vigilanza in ottemperanza alla normativa ex D.Lgs. 231/2001.

5. RAPPORTI CON LA CLIENTELA

L'attività di sviluppo commerciale deve svolgersi nel rispetto di corretti principi economici, nel regolare contesto di mercato, ed in leale competizione con i concorrenti, nella costante osservanza delle norme di legge e regolamentari applicabili.

La clientela costituisce la componente fondamentale del patrimonio aziendale: ad essa va attribuita la massima cura ed attenzione, con l'obiettivo costante di mantenerla fedele, incrementarne la base, soddisfare al meglio i suoi bisogni e le sue aspettative. Il soddisfacimento delle corrette esigenze della clientela rappresentano un dovere.

La Società intrattiene relazioni d'affari con quei clienti che presentino idonei requisiti di serietà e affidabilità, personale e commerciale.

La Società manifesta una costante sensibilità e attenzione alla salvaguardia della qualità della relazione con la clientela ed al suo continuo miglioramento, essendo questi prerequisiti indispensabili per il processo di creazione e distribuzione del valore.

Non vi sono preclusioni di principio verso alcun cliente o categoria di clienti, ma non devono essere intrattenute relazioni, in modo diretto o indiretto, con aziende delle quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità. La Società si impegna a dare attuazione con il massimo scrupolo a tutte le iniziative anti-crimine previste da norme di legge.

Con particolare riferimento agli Artt. 25 *quater* e 25 *quinqes* del D.Lgs. 231/2001 tutti i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società, ivi compresi i consulenti esterni, devono rispettare gli obblighi concernenti la tutela della collettività dai fenomeni di terrorismo, eversione dell'ordine democratico e riciclaggio; prestando particolare attenzione

a quelli relativi alla comunicazione per la repressione e il contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'eversione dell'ordine democratico.

Tutti i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società devono astenersi dall'effettuare operazioni di finanziamento di soggetti che pongano in essere reati di qualsiasi natura od operazioni di agevolazione del fatto delittuoso.

La professionalità, la competenza, la disponibilità, la correttezza e la cortesia rappresentano i principi guida che i destinatari del Modello sono tenuti a seguire nei loro rapporti con la clientela.

I comportamenti assunti sono improntati al rispetto della riservatezza sulle informazioni acquisite nel corso dell'attività, nonché della vigente normativa in tema di privacy.

La Società si propone di offrire alla clientela servizi di alta qualità e pertanto si assume l'impegno di realizzare costantemente le condizioni di studio, progettazione, sperimentazione, per mantenere la qualità ai massimi livelli.

La Società opera nei confronti della clientela con la massima trasparenza; in particolare, è di basilare importanza fornire alla clientela informazioni circostanziate in tema di impegni reciprocamente assunti e di rischi eventualmente impliciti nella natura delle operazioni poste in essere.

6. RAPPORTI CON I FORNITORI

I medesimi principi che vengono applicati alle relazioni intrattenute con i clienti, debbono caratterizzare i rapporti commerciali attivati dalla Società con i propri fornitori.

Genova Parcheggio, ai sensi delle disposizioni ex D.Lgs. 231/01, sceglie i propri fornitori valutandone l'onorabilità, correttezza e lealtà nella conduzione degli affari; effettua comunque l'acquisto di beni e servizi di qualsiasi tipo esclusivamente sulla base di valutazioni obiettive incentrate sulla competitività, qualità, utilità, prezzo, integrità, solidità, capacità di garantire un'efficace assistenza continuativa.

I fornitori di servizi vengono selezionati valutando altresì la loro capacità di far fronte agli obblighi di riservatezza, tenuto conto della natura del servizio offerto.

Il dipendente o collaboratore della Società inoltre non deve accettare doni, compensi, benefici o utilità di valore non simbolico da qualsiasi fornitore.

7. PUBBLICITA' E PROMOZIONE

Genova Parcheggio si impegna a sviluppare e a diffondere la cultura e i valori aziendali dell'Azienda, sia all'interno che all'esterno.

Pubblicità

Le comunicazioni e le informazioni della Società nei confronti dell'esterno devono essere oneste, veritiere, chiare, trasparenti, documentate e documentabili, conformi alle politiche ed ai programmi aziendali.

Le dichiarazioni rese per conto della Società devono essere sottoposte alla preventiva autorizzazione dell'organo o funzione aziendale competente.

Promozione

In occasione delle festività di fine anno la Direzione valuta, di volta in volta, l'opportunità, in base a principi di correttezza ed adeguatezza, di omaggiare (tipicamente con agende e gadgets di modico valore) la propria clientela ed esponenti di istituzioni ed enti.

8. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L'assunzione di impegni con la Pubblica Amministrazione e con le pubbliche istituzioni è riservata alle funzioni aziendali preposte ed autorizzate, le quali sono tenute ad assolvere ai propri compiti con integrità, indipendenza e correttezza.

Con riferimento ai reati ex artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, è vietato promettere od offrire a pubblici ufficiali, o a dipendenti in genere della pubblica amministrazione o di pubbliche istituzioni, pagamenti o beni per promuovere o favorire gli interessi della Società in sede di stipulazione ed erogazione di contratti, aggiudicazione e gestione delle autorizzazioni, attività ispettive, di controllo o nell'ambito di procedure giudiziarie.

Chiunque riceva richieste o proposte di benefici da pubblici funzionari deve immediatamente riferire al proprio superiore e all'Organismo di Vigilanza.

Nei rapporti con interlocutori appartenenti alla Pubblica Amministrazione è fatto divieto di:

- esaminare o proporre opportunità di impiego di dipendenti della Pubblica Amministrazione (o parenti ed affini) e/o opportunità commerciali di qualsiasi altro genere che potrebbero avvantaggiarli;
- promettere o fornire la prestazione di consulenze;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;

- fornire o promettere di fornire, sollecitare od ottenere informazioni e/o documenti riservati o comunque tali da poter compromettere l'integrità o la reputazione di una o entrambe le parti;
- favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati dai dipendenti stessi della Pubblica Amministrazione come condizione per lo svolgimento successivo delle attività (ad esempio concessione di finanziamenti agevolati; concessione di licenze ecc.);
- esibire documenti falsi/dati falsi o alterati, sottrarre o omettere documenti, omettere informazioni dovute, al fine di orientare indebitamente a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore nella valutazione tecnico-economica dei prodotti e servizi offerti/forniti, o influenzare indebitamente la decisione della Pubblica Amministrazione.

9. RAPPORTI CON LE AUTORITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO

I rapporti con le Autorità di vigilanza e controllo, nazionali, comunitarie ed estere, sono ispirati al rispetto di principi di trasparenza e leale cooperazione. Nello svolgimento sia delle comunicazioni e segnalazioni di tipo periodico quanto dei rapporti di carattere specifico Genova Parcheggio garantisce la completezza e l'integrità delle notizie e l'oggettività delle valutazioni, assicurando la tempestività degli adempimenti richiesti, anche in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/01 sui reati societari.

I rapporti sono improntati alla massima collaborazione, dovendo in ogni caso evitare di ostacolarne l'attività, e sono svolti preservando, nelle relazioni intrattenute con le stesse, corretti ambiti di reciproca indipendenza evitando ogni azione o atteggiamento che possa essere interpretato quale tentativo di influenzarne impropriamente le decisioni.

10. SISTEMA DISCIPLINARE

Genova Parcheggio si impegna a vigilare per evitare violazioni del Modello Organizzativo, ed altresì del presente Codice Etico che ne costituisce parte integrante, e a sanzionare in modo appropriato i comportamenti contrari alle direttive contenute, adottando i provvedimenti di natura disciplinare previsti dalla contrattazione collettiva.

Le norme disciplinari sono portate a conoscenza dei dipendenti mediante affissione in luogo

accessibile a tutti (Art. 7 legge n. 300 del 20/05/1970) e con comunicazione di servizio.

Il sistema disciplinare di Genova Parcheggi S.p.A. riguarda tutte le categorie di soggetti oggetto del Modello Organizzativo della Società e del presente Codice in modo coerente con le principali norme di riferimento che disciplinano i rispettivi rapporti contrattuali: soggetti in posizione apicale; soggetti in posizione subordinata ossia sottoposti all'altrui direzione o vigilanza; soggetti legati alla Società da rapporti di collaborazione o da rapporti di natura commerciale.

Il sistema disciplinare di Genova Parcheggi S.p.A. è distinto e separato dal sistema di diritto penale; esso infatti è autonomo rispetto alla rilevazione penale dell'azione di condotta. Genova Parcheggi ha facoltà di applicare, all'esito delle opportune valutazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza le sanzioni disciplinari ritenute più adeguate al caso concreto, non dovendo le stesse, in considerazione della loro autonomia, coincidere con le valutazioni del giudice in sede penale.

11. NORME DI CHIUSURA

La Società si impegna alla diffusione del Codice Etico, in vigore dal 6/11/2009, al suo periodico aggiornamento (il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare ogni variazione o integrazione) ed alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione.

12. STRUMENTI E VIGILANZA PER L'APPLICAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E DEL CODICE ETICO DI GENOVA PARCHEGGI

Per la completa osservanza ed interpretazione del Modello Organizzativo della Società viene istituito, con delibera del Consiglio d'Amministrazione del 6/11/2009, un Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza, dotato di apposito Regolamento che ne definisce competenze e modalità di funzionamento, fatti salvi i compiti dei singoli servizi della Direzione Generale, è chiamato a svolgere le funzioni dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo di cui al D.Lgs. 231/01 ed ha una funzione consultiva e propositiva affinché Genova Parcheggi si sviluppi nell'ambito dei criteri di eticità e correttezza.

Compiti principali di tale Organo di controllo sono: la definizione di iniziative opportune alla diffusione e comprensione del Modello Organizzativo della Società e altresì del Codice

Etico che ne costituisce parte integrante, il coordinamento dell'elaborazione ed aggiornamento delle norme di attuazione degli stessi, il vigilare sull'applicazione del Modello Organizzativo della Società attivando, attraverso le funzioni aziendali preposte, gli eventuali provvedimenti sanzionatori ai sensi di legge e del CCNL, il riportare periodicamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sull'attività dell'Organismo di Vigilanza e sulle problematiche connesse all'attuazione del Modello Organizzativo ed altresì del Codice Etico. L'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio delle sue funzioni, provvede a modificare ed integrare le previsioni contenute nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico che ne è parte integrante, sottoponendole all'attenzione del Consiglio di Amministrazione per la necessaria approvazione.

SEZIONE III

4. IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

Ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. e), e dell'art. 7, co. 4, lett. b) del Decreto, i modelli di organizzazione, gestione e controllo possono ritenersi efficacemente attuati solo se prevedano un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in essi indicate.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole contenute nel Modello sono vincolanti per i Destinatari e la loro violazione deve essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso.

Peraltro, i principi di tempestività e immediatezza rendono sconsigliabile ritardare l'irrogazione della sanzione disciplinare in attesa dell'esito del giudizio eventualmente instaurato davanti all'Autorità giudiziaria.

La società, conscia della necessità di rispettare le norme di legge e le disposizioni pattizie vigenti in materia, assicura che le sanzioni irrogabili ai sensi del presente Sistema disciplinare e sanzionatorio sono conformi a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali del lavoro applicabili al settore per quanto riguarda i dirigenti e i lavoratori dipendenti.

Assicura altresì che l'iter procedurale per la contestazione dell'illecito e per l'irrogazione della relativa sanzione è rispettoso delle procedure previste dall'art. 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei lavoratori).

Per i Destinatari del Modello che sono legati da contratti di natura diversa dal rapporto di lavoro dipendente e quindi gli amministratori, i collaboratori, i consulenti, i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo e in generale i soggetti terzi, le misure applicabili e le procedure sanzionatorie devono avvenire nel rispetto della legge e delle condizioni contrattuali applicabili.

I Destinatari del Modello hanno l'obbligo di uniformare la propria condotta ai Principi etici ed ai principi generali di comportamento, protocolli di controllo ed obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza.

Ogni eventuale violazione ai principi etici ed ai principi generali di comportamento, protocolli di controllo ed obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza

rappresenta, se accertata:

- a) nel caso di dipendenti e dirigenti, un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2104 cod. civ. e dell'art. 2106 cod. civ.;
- b) nel caso di amministratori, l'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto ai sensi dell'art. 2392 cod. civ.;
- c) nel caso di collaboratori, dei consulenti, dei soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo e in generale dei soggetti terzi, costituisce inadempimento contrattuale e legittima la Società a risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza deve essere coinvolto nel procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari.

L'Organismo di Vigilanza verifica che siano adottate procedure specifiche per l'informazione di tutti i soggetti sopra previsti, sin dal sorgere del loro rapporto con la Società circa l'esistenza ed il contenuto del presente Sistema disciplinare e sanzionatorio.

Le sanzioni irrogate a fronte delle infrazioni devono, in ogni caso, rispettare il principio di gradualità e di proporzionalità delle medesime rispetto alla gravità delle violazioni commesse.

La determinazione della tipologia, così come dell'entità della sanzione irrogata a seguito della commissione di Infrazioni, ivi compresi illeciti rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, deve essere improntata al rispetto e alla valutazione di quanto segue:

- la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia dimostrate dall'autore in sede di commissione della violazione, specie in riferimento alla effettiva possibilità di prevedere l'evento;
- la rilevanza ed eventuali conseguenze della violazione o dell'illecito;
- la posizione del Destinatario all'interno dell'organizzazione aziendale specie in considerazione delle responsabilità connesse alle sue mansioni;
- eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti che possano essere rilevate in relazione al comportamento tenuto dal Destinatario (es. sono considerati aggravanti precedenti sanzioni disciplinari a carico dello stesso Destinatario nei due anni precedenti la violazione o l'illecito, oppure il concorso di più Destinatari, in accordo tra loro, nella commissione della violazione o dell'illecito).

Le sanzioni e il relativo *iter* di contestazione dell'infrazione si differenziano in

relazione alla diversa categoria di Destinatario.

4.1 SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione ai Principi etici ed ai principi generali di comportamento, protocolli di controllo ed obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei soggetti che operano con rapporto di lavoro dipendente, esse rientrano tra quelle previste dal sistema disciplinare aziendale e/o dal sistema sanzionatorio previsto dal CCNL, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori.

In particolare, l'applicazione di dette sanzioni deve essere disposta e graduata nel modo di seguito indicato.

(a) incorre nei provvedimenti di **rimprovero** il dipendente che:

- violi, o comunque non rispetti, i Principi Etici di comportamento, i principi generali di comportamento o i protocolli di controllo di cui alle Parte Speciali del Modello e in generale gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza per inosservanza delle disposizioni di servizio, ovvero per esecuzione della prestazione lavorativa con scarsa diligenza, non imputabili a deliberata volontà di mancare al proprio dovere;

(b) incorre nel provvedimento di **rimprovero scritto**, il dipendente che:

- tolleri consapevolmente le violazioni, o comunque il mancato rispetto, dei Principi etici di comportamento, dei principi generali di comportamento o dei protocolli di controllo di cui alla Parte Speciali del Modello e in generale degli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza da parte dei soggetti sottoposti alla sua direzione sanzionabili con l'ammonizione verbale;
- in generale, commetta infrazioni di gravità maggiore rispetto a quelle sanzionabili con l'ammonizione verbale, o le commetta con reiterazione;

(c) incorre nel provvedimento di **multa** fino ad un importo equivalente a tre ore di paga base, il dipendente che:

- violi, o comunque non rispetti, i Principi etici di comportamento, i principi generali di comportamento o i protocolli di controllo di cui alle Parte Speciali del Modello e in generale e degli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza per

grave o dolosa inosservanza delle disposizioni di servizio;

- in generale, commetta Infrazioni di gravità maggiore rispetto a quelle sanzionabili con l'ammonizione scritta, o le commetta con reiterazione;

(d) incorre nel provvedimento di **sospensione dal lavoro** per un massimo di dieci giorni il dipendente che:

- tollerare con negligenza le violazioni, o comunque il mancato rispetto, dei Principi etici di comportamento o dei protocolli di controllo di cui alle Parte Speciali del Modello e in generale degli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza da parte dei soggetti sottoposti alla sua direzione sanzionabili con la multa fino ad un importo equivalente a tre ore dell'elemento retributivo nazionale;
- in generale, commetta, con negligenza e causando pregiudizio alla Società o ad altri Destinatari, infrazioni di gravità maggiore rispetto a quelle sanzionabili con multa fino ad un importo equivalente a tre ore dell'elemento retributivo nazionale, o le commetta con reiterazione;
- in particolare abbia, con negligenza, compiuto un'Infrazione di tale rilevanza da integrare, anche in via puramente astratta, gli estremi di una delle fattispecie di reato contemplate dal D.lgs. 231/2001;

(e) incorre nel **licenziamento con preavviso**, il dipendente che:

- violi, o comunque non rispetti, con dolo o con colpa grave, causando grave pregiudizio alla Società o ad altri Destinatari, i Principi etici di comportamento, i principi generali di comportamento o i protocolli di controllo di cui alle Parte Speciali del Modello e in generale gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza;
- tollerare con dolo o colpa grave e causando grave pregiudizio alla Società o ad altri Destinatari, le violazioni, o comunque il mancato rispetto, dei Principi etici di comportamento, dei principi generali di comportamento o dei protocolli di controllo di cui alle Parte Speciali del Modello in generale degli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza da parte dei soggetti sottoposti alla sua direzione sanzionabili con il licenziamento individuale;
- in generale, commetta, con grave negligenza o dolo e causando grave pregiudizio alla Società o ad altri Destinatari, infrazioni di gravità maggiore rispetto a quelle sanzionabili con la sospensione dal lavoro per un massimo di dieci giorni, o le commetta con reiterazione;

- in particolare abbia, con grave negligenza o con dolo, compiuto un'infrazione di tale rilevanza da integrare, in via ragionevolmente concreta, gli estremi di una delle fattispecie di reato contemplate dal D.lgs. 231/2001, prescindendo dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale a carico del dipendente o della Società.

- (f) Incorre nel licenziamento senza preavviso il lavoratore che compie una infrazione di cui al punto e che non consenta in alcun modo la prosecuzione del rapporto di lavoro neppure in via provvisoria.

Fermo quanto sopra, per quanto concerne la posizione degli impiegati e/o quadri **muniti di apposita procura**, si rileva che gli stessi, oltre all'avvio del procedimento disciplinare volto all'applicazione di una delle predette sanzioni, potranno essere prudenzialmente altresì soggetti, nei casi più gravi e previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, alla **sospensione dall'esercizio dei poteri contemplati dalla procura**, ovvero alla revoca della procura medesima, rispettivamente per l'ipotesi di cui alle precedenti lettere (d), (e) ed (f).

E' previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di irrogazione delle sanzioni per violazione del Modello, nel senso che non potrà essere irrogata una sanzione disciplinare per violazione del Modello senza la preventiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza. I comportamenti che non costituiscono una violazione del Modello restano disciplinati dalla normativa in vigore e dalle procedure correnti senza il coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza.

Tale comunicazione diviene superflua allorquando la proposta per l'applicazione della sanzione provenga dall'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza dovrà essere data parimenti comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente i procedimenti disciplinari di cui al presente capitolo.

4.2 SANZIONI PER I LIVELLI DIRIGENZIALI

Il rapporto dirigenziale è rapporto che si caratterizza per la sua natura eminentemente fiduciaria.

Il comportamento del dirigente si riflette infatti non solo all'interno della Società, ma anche all'esterno (ad esempio in termini di immagine rispetto al mercato e in generale rispetto ai diversi portatori di interesse).

Pertanto il rispetto da parte dei dirigenti della Società di quanto previsto nel presente

Modello e l'obbligo a che essi facciano rispettare quanto previsto dal modello stesso è elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale, poiché costituisce stimolo ed esempio per tutti coloro che a loro riportano gerarchicamente.

Eventuali infrazioni poste in essere da dirigenti della Società, in virtù del particolare rapporto di fiducia esistente tra gli stessi e la Società saranno sanzionate con i provvedimenti disciplinari ritenuti più idonei al singolo caso, nel rispetto dei principi generali di gradualità e di proporzionalità delle medesime sanzioni rispetto alla gravità delle violazioni commesse nonché compatibilmente con le previsioni di legge e contrattuali, e in ogni caso, inadempimenti alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Qualora le infrazioni del Modello da parte dei dirigenti costituiscano una fattispecie penalmente rilevante ai sensi del Decreto e se al dirigente sia notificato l'esercizio dell'azione penale o sia notificato l'esercizio dell'azione penale o sia notificato o eseguito un provvedimento cautelare prima dell'erogazione della sanzione disciplinare prevista nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo, la Società, a sua scelta, si riserva di applicare nei confronti dei responsabili e in attesa del giudizio penale le seguenti misure provvisorie alternative.

- **sospensione cautelare** del dirigente dal rapporto con diritto comunque all'integrale retribuzione;
- attribuzione di una **diversa collocazione** all'interno della Società.

A seguito del giudizio penale che confermasse la violazione del Modello da parte del dirigente, lo stesso sarà soggetto al provvedimento disciplinare riservato ai casi di infrazioni di maggiore gravità.

Viene previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di irrogazione delle sanzioni ai dirigenti per violazione del Modello, nel senso che non potrà essere irrogata alcuna sanzione per violazione del Modello ad un dirigente senza il preventivo coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza. Tale coinvolgimento si presume, quando la proposta per l'applicazione della sanzione provenga dall'Organismo di Vigilanza. All'Organismo di Vigilanza dovrà essere parimenti comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente i procedimenti disciplinari di cui al presente paragrafo

4.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

La Società valuta con estremo rigore le infrazioni al presente Modello poste in essere da

coloro che rappresentano il vertice della Società e ne manifestano dunque l'immagine verso i dipendenti, i clienti, il mercato e il pubblico.

I principi etici devono essere innanzitutto fatti propri, condivisi e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per la Società.

Le violazioni dei principi e delle misure previste dal Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ad opera dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché, nello specifico, l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza sulla corretta applicazione dello stesso ad opera degli Amministratori devono tempestivamente essere comunicate dall'Organismo di Vigilanza all'intero Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione è competente per la valutazione dell'infrazione e per l'assunzione dei provvedimenti più idonei nei confronti del o degli amministratori che hanno commesso le Infrazioni. In tale valutazione, il Consiglio di Amministrazione è coadiuvato dall'Organismo di Vigilanza e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, escluso l'amministratore o gli amministratori che hanno commesso le Infrazioni, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2406 cod. civ., sono competenti, in ossequio alle disposizioni di legge applicabili, per la convocazione, se considerato necessario, dell'Assemblea dei Soci.

La convocazione dell'Assemblea dei Soci è obbligatoria per le deliberazioni di eventuale revoca dall'incarico o di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

4.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI ESTERNI

Ogni comportamento posto in essere da parte dei collaboratori, dei consulenti, dei soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo e in generale dei soggetti terzi in contrasto con i Principi etici di comportamento, con i principi generali di comportamento e con i protocolli di controllo definiti nelle Parti Speciali del Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato previsto dal Decreto, può determinare, secondo quanto disposto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nei contratti di appalto, di fornitura, di prestazione d'opera o nelle lettere di incarico, la risoluzione del rapporto contrattuale, ovvero il diritto di recesso dal medesimo, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, come, a puro titolo di esempio,

nel caso di applicazione, anche in via cautelare delle sanzioni previste dal Decreto a carico della Società.

L'Organismo di Vigilanza, in coordinamento con la Direzione competente, verifica che siano adottate procedure specifiche per comunicare ai Soggetti Esterni, e per ottenere accettazione, i Principi etici di comportamento, i principi generali di comportamento e i protocolli di controllo definiti nelle Parti Speciali del Modello in coerenza con la rilevanza specifica delle diverse misure di presidio del rischio nei casi di specie e verifica che vengano informati delle conseguenze che possono derivare dalla violazione degli stessi.

APPENDICE NORMATIVA

I REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPOSANBILITA' DI CUI AL D.LGS

231/2001*

((* Si avverte che l'elencazione dei reati di cui alla presente appendice non ricalca pedissequamente l'ordine seguito dal legislatore nazionale ai sensi degli artt. 24 – 25 *undecies* del Decreto, bensì la successione delle ipotesi criminose di volta in volta contemplate nei Paragrafi nn. 1-12 della Sez. I - Parte Speciale del Modello Organizzativo.

Considerando il peculiare contesto organizzativo e funzionale in cui Genova Parcheggi S.p.a. si trova ad operare, la successione in parola è stata ancorata al maggiore (e via via minore) rischio di commissione associabile a ciascuna categoria di reato prevista dal Decreto.

Si precisa, inoltre, che non sono riportate in elenco le ipotesi di reato il cui rischio di commissione, a vantaggio o nell'interesse della Società, appare in concreto inesistente.)

Art. 25 D.lgs. n. 231/2001

Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Riferimenti normativi:

- Art. 317. c.p. - Concussione

[I]. Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

- Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione

[I]. Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

- Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

[I]. Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

- Art. 319-Bis c.p. - Circostanze aggravanti.

[I]. La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

- Art. 319-Ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari

[I]. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro

a

diecianni.

[II]. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

- Art. 319-Quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da

tre

a

otto

anni.

[II]. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

[I]. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

[II]. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

- Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore

[I]. Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

- Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione

[I]. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

[II]. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

[III]. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

[IV]. La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

- Art. 322 - Bis c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

[I]. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale

[II]. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

[III]. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 25-Ter D.lgs. n. 231/2001

Reati societari

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie :

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice

- civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
[c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei socie o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote ;
e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;
f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote ;
i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote ;
l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote ;
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote ;
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote ;
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote ;
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote ;
q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote ;
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote ;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

- Riferimenti normativi:

2621 c.c. False comunicazioni sociali

[I]. Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

[II]. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

[III]. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

[IV]. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

[V]. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici

direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

art. 2621-bis c.c. Fatti di lieve entità.

[I]. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

[II]. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate.

[I] Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

[II] Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla*

negoiazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

[III] Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi .

2625 c.c. Impedito controllo

[I]. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

[comma II]. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

[III]. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti

[I]. Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

[I]. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

[II]. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

[I]. Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

[II]. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

[III]. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

2629 c.c. operazioni in pregiudizio dei creditori

[I]. Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II]. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

2629-Bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

[I]. L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (2), o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

[I] I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II]. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

[II]. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

[III]. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

[IV]. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni

[V]. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea

[I]. Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2637 c.c. Aggiotaggio

[I]. Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

[I]. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

[comma II]. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

[III]. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 25-Septies D.lgs n.231 /2001

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

- Riferimenti normativi:

- Art. 589 c.p. Omicidio colposo

[I]. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

[II]. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

[II-Bis]. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

[III]. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

- Art. 55 D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81.

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente.

[I]. E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro il datore di lavoro:

a) per la violazione dell' articolo 29, comma 1;

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;

[comma II]. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

- Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose.

[I]. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.

[II]. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.

[comma III]. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, co. II, lett. C), D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

[IV]. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

[V]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Art. 25-Bis. D.lgs. n. 231/2001

Delitti contro l'industria e il commercio.

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

- Riferimenti normativi:

- Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio.

[I]. Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

- Art. 513-Bis Illecita concorrenza con minaccia o violenza

[I]. Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

[II]. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

- Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali.

[I]. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.

[II]. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

- Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio.

[I]. Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro (1).

[II]. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro.

- Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

[I]. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

[I]. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

- Art. 517-Ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

[I]. Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni

realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

[II]. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

[III]. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

[IV]. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- Art. 517-Quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari .

[I]. Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

[II]. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

[III]. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

[IV]. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Art. 25-Novies D.lgs. n. 231/2001

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera abis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174- quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

- Riferimenti normativi:

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

- Art. 171 Legge 22 aprile 1941, n. 633

[I]. Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter, è punito con la multa da euro 51 [lire 100.000] a euro 2.065 [lire 4.000.000] chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel territorio dello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

A-Bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;

e) (Omissis);

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

[II]. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), e' ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla meta' del massimo della pena stabilita

dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

[comma III]. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 [lire 1.000.000] se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

[IV]. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'[articolo 68](#) comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164 [due a dieci milioni di lire].

- Art. 171-Bis Legge 22 aprile 1941, n. 633

[I]. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

[II]. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli [articoli 64-quinquies](#) e [64-sexies](#), ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli [articoli 102-bis](#) e [102-ter](#), ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

- Art. 171-Ter Legge 22 aprile 1941, n. 633

[I]. E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato ;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare

l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell' autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all' articolo 102-quinquies , ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

[II]. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1 .

[III]. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

[IV]. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

[V]. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171-Septies Legge 22 aprile 1941, n. 633

[I]. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge .

- Art. 171-Octies Legge 22 aprile 1941, n. 633

[I]. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

[II]. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità (1)

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 29 dicembre 2004, n. 426, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo , nella parte in cui, limitatamente ai fatti commessi dall'entrata in vigore del presente articolo fino all'entrata in vigore della legge 7 febbraio 2003, n. 22 (Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, in tema di tutela del diritto d'autore), punisce con sanzione penale, anziché con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373 (Attuazione della direttiva 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato), l'utilizzazione per uso privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

- Art. 174-Quinquies Legge 22 aprile 1941, n.633

[I] Quando esercita l'azione penale per tal uno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad

autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

[II]. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

[III]. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l' articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

[IV]. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all' art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio

Art. 25-Undecies D.lgs.231/2001

Reati Ambientali

In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- h) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- i) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- j) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- k) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

- l) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
- m) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- n) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*

Ibis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

- 3) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
- 4) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.*

b) per i reati di cui all'articolo 256:

- 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
- 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;*

c) per i reati di cui all'articolo 257:

- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Riferimenti normativi:

Art. 32-Quater c.p. - Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

[I] Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 501, 501-bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640-bis, 644, nonché dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

- Art. 434 c.p. Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi.

[I] Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a

cinque

anni.

[II] La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene.

Art. 452-Bis c.p. - Inquinamento ambientale.

[I] E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*

Art. 452-Quater c.p. - Disastro ambientale.

[I] Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

[II] Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

art. 452-Quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente.

[I] Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

[II] Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

art. 452-sexies c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.

[I] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve,

trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

[II] La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

[III] Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 452-Octies c.p. - Circostanze aggravanti

[I] Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

[II] Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

[III] Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Art. 727-Bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

[I] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

[II] Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Art. 733-Bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

[I] Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.

[II] Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

[III] Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Codice dell'Ambiente - D.Lgs. n. 152/2006

- Art. 103 C. Amb. - Scarichi sul suolo

[I] E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:

a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;

b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;

c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;

d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;

e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;

f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

[II] Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in

conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

[III] Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

- Art. 104 C. Amb. - Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee

[I] E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

[II] In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

[III] In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi (1).

[IV] In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei

fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.

[IV-bis] Fermo restando il divieto di cui al comma 1, l'autorità competente, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei, può autorizzare il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'acqua impiegata può essere di provenienza superficiale o sotterranea, a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del Piano di tutela e del Piano di gestione.

[V] Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.

[V-bis] In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.

[VI] Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:

a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;

b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.

[VII] *Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque per gli ecosistemi acquatici.*

[IIX] *Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.*

-Art. 107 C. Amb. - Scarichi in reti fognarie

[I] *Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'ente di governo dell'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.*

- Art. 108 C.Amb. - Scarichi di sostanze pericolose

... [comma IV] *Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.*

- Art. 137 C. Amb. - Sanzioni penali

[I] *Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.*

[II] *Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze*

indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

[III] Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

...[V] Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

...[XI] Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

...[XIII] Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

- Art. 187 C. Amb. - Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi

[I] E' vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

[II] In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa

caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:

- a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;
- b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;
- c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183, comma 1, lettera nn).

[II-bis] Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime.

[III] Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 e' tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4

- Art. 192 C.Amb.- Divieto di abbandono di rifiuti

[I] L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

[II] E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

[III] Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

[IV] Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa,

secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

- Art. 256 C. Amb. - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

[I] Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

...[III] Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

...[V] Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

[VI] Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

- Art. 257 C.Amb. - Bonifica dei siti

[I] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica

in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all' articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

[II] Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

[III] Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

[IV] L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

- Art. 258 C.Amb - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

...[comma IV] Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

- Art. 259 C.Amb. - Traffico illecito di rifiuti

[I] Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

- Art. 260 C. Amb. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

[I] Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni,

[II] Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

[III] Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

[IV] Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

[IV-Bis] E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Art. 260-bis C. Amb. - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

(Il presente articolo era stato abrogato dall' art. 6, co. II, lett. d), D:L. 13.08.2011, n. 138; successivamente, tale abrogazione non è stata confermata dalla legge di conversione ex L. 14.09.2011 n. 148)

...[comma VI] Si applica la pena di cui all' articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

[VII] Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all' art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

[IIX] Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata e' punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena e' aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

...[IXbis] Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

[IXter] Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

- Art. 279 C. Amb. - Sanzioni

...[comma V] Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Art. 25-Duodecies D.lgs. n. 231/2001

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

- Riferimenti normativi

Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 : *Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.*

Art. 22. Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.

[I] In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

[II] Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

- a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;*
- b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;*
- c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;*
- d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.*

[III] Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

[IV] [Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorso venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito

riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.] Comma abrogato dall' art. 9, co. VII, lett. b), D.L 28.6.2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9.08.2013 n. 99.

[V] Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

[V-Bis] Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;

c) reato previsto dal comma 12.

[V-Ter] Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.

[VI] Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di

quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.

[VII] [Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è competente il prefetto] Comma abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109..

[IIX] Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

[IX] Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un «Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.

[X] Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

[XI] La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego,

anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

[XI-Bis] Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

[XII] Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

[comma XII-Bis] Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla meta':

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo

comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

[XII-Ter] Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

[XII-Quater] Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6.

[XII-Quinquies] Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

[XIII] Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

[XIV] Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

[XV] I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

[XVI] Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione

Art.24 D.lgs. n. 231/2001

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Riferimenti normativi:

- Art. 316-Bis c.p. Malversazione a danno dello Stato.

[I]. *Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

- Art. 316-Ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

[I]. *Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

[II]. *Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.*

- Art. 640 c.p. Truffa

[I]. *Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.*

[comma II]. *La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:*

1) *se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.*

- Art. 640-Bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

[I]. *La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.*

- Art. 640-Ter c.p. Frode informatica

[I]. *Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a*

sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

[III]. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

[IV]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.

Art. 24-Bis D.lgs. n.231/2001

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

[I] In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies terzo comma (2), del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

[II] In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

[III] In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

[IV]. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Riferimenti normativi:

Art. 491 - Bis c.p. Documenti informatici

[I]. Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

- Art. 615 -Ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

[I]. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

[III]. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

[IV]. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

- Art. 615- Quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

[I]. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro.

[II]. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

- Art. 615- Quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

[I]. *Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.*

- Art. 617-Quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

[I]. *Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

[II]. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.*

[III]. *I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.*

[IV]. *Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:*

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.*

- Art. 617 -Quinques c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

[I]. *Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

[II]. *La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.*

Art. 635- Bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

[I]. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

[II]. *Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.*

- Art. 635- Ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

[I]. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

[II]. *Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

[III]. *Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

- Art. 635- Quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

[I]. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

[II]. *Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

- Art. 635- Quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

[I]. *Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

[II]. *Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o*

telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

[III]. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- Art. 640-Quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

[I]. Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Art. 24-Ter D.lgs. n. 231/2001

Delitti di criminalità organizzata

In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Riferimenti normativi:

- 416 c.p. Associazione per delinquere

[I]. *Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti [c.p. 576, n.4], coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione [c.p. 28, 29, 32, 270, 305, 306] sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*

[II]. *Per il solo fatto di partecipare all'associazione [c.p. 115], la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*

[III]. *I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.*

[IV]. *Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.*

[V]. *La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*

[comma VI]. *Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 E 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma*

(*) l'art. 416 c.p. rientra *in toto* nella responsabilità degli enti in virtù del richiamo operato ex L.146/06 "REATI TRASNAZIONALI". Cfr. *Infra*

- 416-Bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere.

[I]. *Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.*

[II]. *Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.*

[III]. *L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*

[IV]. *Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.*

[V]. *L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

[VI]. *Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.*

[VII]. *Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*

[VIII]. *Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.*

Vedasi l'art. 416-bis c.p. in combinato disposto con Art. 7, D.L. 13.05. 1991 n. 152 - PROVVEDIMENTI URGENTI IN TEMA DI LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DI TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA.

[I]. *Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.*

[II]. *Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.*

- 416-Ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso.

[I]. *Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.*

[II]. *La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.*

- 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

[I]. *Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.*

[II]. *Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.*

[III]. *Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.*

[IV]. *Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.*

[V]. *Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.*

[VI]. *Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.*

[VII]. *I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.*

Art. 74. Testo Unico sulla droga - D.P.R. , testo coordinato 09.10.1990 n° 309 , G.U. 31.10.1990**Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope**

[I]. *Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al*

regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

[III]. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

[III]. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu' o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

[IV]. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non puo' essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita' di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

[V] La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

[VI]. Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

[VII]. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

[VIII]. Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

407 c.p.p. Termini di durata massima delle indagini preliminari

[comma II] La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano: lettera a) i delitti appresso indicati:

numero 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110:

Art. 25-Octies D.lgs. n.231/2001

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita, nonché auto riciclaggio.

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 (1) del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

- Riferimenti normativi:

- Art. 648 c.p. Ricettazione

[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro la pena è aumentata quanto il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.

[II]. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.

[III]. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto

- Art. 648-Bis Riciclaggio.

[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre

operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

[II]. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

[III]. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

[IV]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

648-Ter Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

[I]. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

[II]. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

[III]. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.

[IV]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

- Art. 648-ter.1. - Autoriciclaggio

[I]. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

[II]. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

[III]. *Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.*

[IV]. *Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.*

[V]. *La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*

[VI]. *La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.*

[VII]. *Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

Art. 25-Decies D.lgs. n.231/2001

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Riferimenti normativi:

- Art. 377-Bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

